



SGa 19\_188 - Procedura aperta per l'affidamento del contratto di concessione avente ad oggetto la progettazione, realizzazione e gestione della nuova sede del Campus dell'Università degli Studi di Milano, attraverso procedimento di finanza di progetto, ai sensi dell'art. 183, comma 15 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

CIG 79779035D2 - CUP G48E18000200004

#### DISCIPLINARE DI GARA

- Procedura aperta, autorizzata con delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Università degli studi di Milano del 23.07.2019;
- Indetta in data 24.07.2019 con bando di gara pubblicato secondo la vigente normativa;
- Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 183, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016;
- Valore dell'investimento da realizzare: € 339.200.102,00, compresa IVA; in conformità a quanto previsto dall'art. 180, comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016, ai soli fini del raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario, è previsto un contributo ("prezzo"), in numerario, a carico dell'Università degli Studi di Milano, pari ad € 158.000.000, compresa IVA, ed un contributo, sotto forma di concessione di diritti di godimento, pari ad € 1.741.550, compresa IVA; dal contributo in numerario va detratta la somma € 8.000.000,00, esclusa iva, che rimarrà nella disponibilità dell'Amministrazione, quale finanziamento delle spese tecniche per affidamento e nomina di DL, CSE e collaudo;
- L'Amministrazione riconoscerà al Concessionario, a partire dalla data di ultimazione dell'opera e pertanto per 27 anni (durata soggetta a riduzione in sede di offerta):
  - ✓ un canone annuo a base di gara di € 9.000.000 (importo soggetto a riduzione in sede di offerta), oltre IVA, per la disponibilità dell'opera, per un ammontare complessivo di € 243.000.000;
  - ✓ un canone annuo a titolo di corrispettivo per il pacchetto di servizi gestionali (manutenzione ordinaria, energia, portierato, pulizie, nonché manutenzione straordinaria, con le modalità e nei termini previsti dagli atti di gara). Per tali servizi è previsto l'importo a base di gara di € 9.817.000, oltre IVA. Tali canoni sono oggetto di offerta migliorativa.

Tale importo annuo - sulla base del PEF del Promotore - subirà un incremento a partire dal decimo anno in considerazione dell'aumento del costo della manutenzione straordinaria che dal decimo al diciottesimo anno ammonterà a € 880.000,00 e dal diciannovesimo anno al termine della concessione a € 1.300.000,00.

Pertanto, l'importo annuo complessivo per i servizi gestionali dal decimo al diciottesimo anno ammonterà a € 10.256.000,00 e dal diciannovesimo anno al termine della concessione a € 10.676.000,00, per un ammontare complessivo di € 276.741.000 IVA esclusa (sempre per 27 anni).

L'ammontare complessivo previsto per il pacchetto di servizi gestionali è quindi pari a € 265.059.000, oltre IVA (sempre per 27 anni), soggetto a ribasso. I suddetti canoni sono strettamente correlati al volume e alla qualità delle prestazioni erogate. Gli atti di gara prevedono un sistema automatico di penali ed un procedimento di rettifica del canone di disponibilità in grado di incidere significativamente sui ricavi e profitti dell'operatore economico;
- La procedura aperta sarà esperita in modalità telematica, ai sensi dell'art. 58 del D. Lgs. n. 50/2016 e secondo le vigenti disposizioni normative e nel rispetto delle condizioni e prescrizioni contenute nel presente disciplinare, nel capitolato e nei relativi allegati.

\*\*\*\*\*



## PREMESSA

L'Università degli Studi di Milano (di seguito anche l' "Università" o l' "Ateneo"), in esecuzione dei propri compiti statutari, indice una gara (di seguito, la "Gara") ai sensi dell'art. 183, comma 15, del Codice dei Contratti Pubblici per l'affidamento del contratto avente ad oggetto la concessione per la progettazione, costruzione e gestione del Campus Universitario dell'Ateneo, ponendo a base di gara il Progetto di fattibilità di cui infra.

Il presente disciplinare di gara (di seguito, il "Disciplinare"), unitamente ai suoi allegati, contiene le norme integrative al Bando di gara relativamente alle condizioni, ai termini e alle modalità di partecipazione alla presente procedura (di seguito, la "Procedura"), alla documentazione di gara, alle modalità di presentazione dell'offerta e a tutte le condizioni di carattere generale regolanti la Procedura medesima.

Alla Gara è invitata a partecipare Lendlease (di seguito, il "Promotore").

## OGGETTO DELLA GARA

La Gara è finalizzata a scegliere l'operatore economico al quale affidare il contratto di concessione (di seguito, il "Contratto di concessione") avente ad oggetto la progettazione, realizzazione e gestione dell'intervento di cui alla Proposta, con particolare riferimento:

- a) alla redazione del progetto;
- b) all'esecuzione dei lavori;
- c) alla gestione e la fornitura dei relativi servizi;
- d) alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere realizzate.

All'aggiudicatario della Procedura è riservata la facoltà di omettere il livello di progettazione "definitivo", purché il livello successivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso, salvaguardando la qualità della progettazione, ai sensi dell'art. 23, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016, nonché osservando le prescrizioni, indicazioni e raccomandazioni allegate alla Determina conclusiva della Conferenza di servizi preliminare istruttoria di approvazione del progetto di fattibilità posto a base di gara.

La sottoscrizione del contratto di concessione potrà avvenire solamente a seguito della approvazione del progetto definitivo (ovvero del progetto esecutivo, in caso di omissione del livello di progettazione "definitivo", ai sensi dell'art. 23, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016) e della presentazione di idonea documentazione inerente il finanziamento dell'opera, in ragione di quanto previsto dall'art. 165, comma 3, primo periodo, del Codice, applicabile ai contratti di partenariato pubblico privato in virtù di quanto previsto dall'art. 180, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016.

Il piano finanziario presenta la seguente ripartizione degli oneri:

- € 179.458.552,00 a carico del privato;
- € 158.000.000,00 a carico dell'Ateneo, di cui: € 135.000.000,00 provenienti dal finanziamento statale e € 23.000.000 coperti con fondi del bilancio universitario. A titolo di contributo pubblico è riconosciuto, altresì, un diritto di godimento, relativo ad una superficie di complessivi metri quadrati 2.500, ove il concessionario potrà insediare attività commerciali libere, ritenute dal medesimo più remunerative, la cui utilizzazione è strumentale e tecnicamente connessa all'opera da affidare in concessione. Il valore della concessione di tale diritto di godimento è stimato in euro € 1.741.550, compresa IVA. Il costo degli oneri di urbanizzazione dovuti per la fruizione dei diritti edificatori è a carico del Concessionario.

Dal contributo in numerario va detratta la somma € 8.000.000,00, oltre IVA, che rimarrà nella disponibilità dell'Amministrazione, quale finanziamento delle spese tecniche per affidamento e nomina di DL, CSE e collaudo.

Il Contratto di concessione avrà una durata complessiva pari a trentuno (31) anni, soggetti a ribasso, così ripartiti su base previsionale:



- 1 anno per la redazione ed approvazione della progettazione esecutiva, con le modalità previste dagli atti di gara;
- 3 anni per l'esecuzione dei lavori;
- 27 anni per la disponibilità delle opere e la gestione dei servizi - soggetti a ribasso - decorrenti dalla consegna delle opere, fatti salvi evidentemente i casi di proroga o di cessazione anticipata previsti nello schema di convenzione.

Il Concessionario beneficerà, a titolo gratuito, del diritto di uso di natura obbligatoria delle aree indicate nel Progetto di fattibilità, che avrà una durata pari a quella del Contratto di concessione e si risolverà automaticamente al venir meno, per qualsiasi ragione, del Contratto medesimo prima del termine di durata stabilito.

#### VALORE DELL'INVESTIMENTO.

L'importo del valore dell'investimento - pari a € 307.019.379,00 - è analiticamente descritto nel Progetto di fattibilità, comprensivo di spese tecniche, imprevisti, spostamento sottoservizi, oneri concessori, così ripartito:

- 1) importo lavori - Euro 254.724.619,00;
- 2) € 14.600.000,00 spese tecniche comprensive del CNPAIA pari al 4%;
- 3) € 14.278.000,00 costi di offerta e altri costi durante la costruzione (di cui € 6.733.115,47 costi offerta);
- 4) € 3.818.165,00 costi di funzionamento della Società di Progetto e imposte durante la costruzione
- 5) € 19.598.595,00 costi finanziari + cassa disponibile.

I suddetti importi sono da intendersi IVA esclusa (importo IVA: € 32.180.723,00 IVA 10% sui lavori e 22% sugli altri oneri).

#### Descrizione Lavori

##### Categoria generale prevalente:

lavori	categoria	qualificazione obbligatoria (si/no)	importo (euro)	classifica	indicazioni speciali ai fini della gara		
					prevalente o scorporabile	subappaltabile (si/no)	
Edifici civili e industriali	OG1	Sì	€ 162.267.853,65	VIII	prevalente		no

Altre categorie generali o specializzate diverse dalla categoria prevalente, subappaltabili o affidabili a cottimo, e comunque scorporabili:

lavori	categoria	qualificazione obbligatoria (si/no)	importo (euro)	classifica	indicazioni speciali ai fini della gara		
					prevalente o scorporabile	subappaltabile (si/no)	
Verde arredo urbano	OS24	sì	€ 7.152.880,00	VI	scorporabile, in assenza di qualificazione	sì	



				subappalto "qualificante" al 100%		
Impianti tecnologici	OG11	sì	€ 74.845.009,00	VIII	scorporabile	no
Impianti elettro- meccanici trasportatori	OS4	sì	€ 1.845.000,00	IV	scorporabile, in assenza di qualificazione subappalto "qualificante" al 100%	sì

#### Descrizione Spese tecniche.

L'importo delle spese relative a servizi di ingegneria ed architettura, calcolato ai sensi del D.M. 17 giugno 2016, è pari ad Euro 14.600.000 e comprende anche le attività e gli oneri della Direzione Lavori, del coordinamento per l'esecuzione di cui all'art. 92 del D. Lgs. n. 81/2008 e dell'assistenza al collaudo delle opere. Le citate prestazioni sono a carico del Concessionario.

Con riferimento ai servizi di ingegneria e architettura (coordinamento sicurezza, Direzione lavori, verifica progetto, collaudo) si evidenzia che l'Ateneo li affiderà (con oneri a carico del concessionario) applicando il D.M. 17 giugno 2016.

#### Classi e categorie dei lavori di cui al D.M. 17 giugno 2016:

Opere edili e finiture (E.10) € 120.708.633,65  
Strutture (S.03) € 41.559.220,00  
Impianto idrico-sanitario e antincendio (IA.01) € 12.478.756,50  
Impianto termico (IA.02) € 23.174.833,50  
Impianto elettrico (IA.03) € 48.189.299,01

Importi canone annuo disponibilità, soggetto a ribasso: € 9.000.000,00

#### Importi canonici annui per i servizi gestionali, soggetti a ribasso

Servizi di Governo € 344.000,00  
Servizio di Pulizia ed  
Igiene Ambientale  
Servizio Energia € 4.185.500,00  
Servizio di  
Manutenzione Ordinaria € 2.482.100,00  
Servizio di Portierato € 258.500,00  
Manutenzione  
Straordinaria (per i  
primi 9 anni) € 441.000,00

Totale Servizi di Facility Management (€) € 9.817.000,00

Tale importo annuo subirà un incremento a partire dal decimo anno in considerazione dell'aumento del costo della manutenzione straordinaria che dal decimo al diciottesimo anno ammonta a € 880.000,00 e dal diciannovesimo anno al termine della concessione a € 1.300.000,00.

Pertanto, l'importo annuo complessivo per i servizi gestionali dal decimo al diciottesimo anno ammonta a € 10.256.000,00 e dal diciannovesimo anno al termine della concessione a € 10.676.000,00



## PROCEDURA DI GARA TELEMATICA

La presentazione e valutazione delle offerte avverrà esclusivamente in via telematica con le modalità previste dalla piattaforma Appalti&Contratti e-Procurement utilizzata dall'Università degli Studi di Milano e disponibile all'indirizzo <https://unimi.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp>.

Si invitano i concorrenti a prendere visione del manuale per la registrazione alla piattaforma telematica ([https://unimi.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/ppgare\\_doc\\_accesso\\_area\\_riserv.wp](https://unimi.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/ppgare_doc_accesso_area_riserv.wp)) al fine di ottenere nome utente e password di accesso all'area riservata all'operatore economico e dei manuali di utilizzo della piattaforma ([https://unimi.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/ppgare\\_doc\\_istruzioni.wp](https://unimi.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/ppgare_doc_istruzioni.wp)) per disporre delle funzionalità utili alla partecipazione alla Gara.

Il concorrente dovrà essere registrato sulla piattaforma. In caso di RTI è necessario sia iscritta al portale almeno la mandataria.

L'operatore economico registrato alla piattaforma telematica dovrà accedere all'Area riservata, individuare la presente Gara e cliccare su "visualizza scheda", quindi scorrere la pagina di dettaglio della procedura fino al pulsante "presenta offerta" e seguire l'apposito percorso guidato che consente la compilazione dell'offerta e la predisposizione di una busta virtuale, contenente la documentazione amministrativa, una/più busta/e virtuale/i contenente/i la documentazione tecnica, una/più busta/e virtuale/i contenente/i l'offerta economica.

Il concorrente dovrà trasmettere la propria offerta, in formato elettronico attraverso la piattaforma, entro il termine perentorio delle ore 16.00 del 20 dicembre 2019, pena l'irricevibilità dell'offerta e la non ammissione alla procedura.

Non saranno ammesse offerte presentate in modalità cartacea, via PEC o attraverso qualunque altro mezzo diverso da quello suindicato.

L'invio dell'offerta si intende comunque ad esclusivo rischio del concorrente e sarà, pertanto, considerato inaccettabile qualsiasi reclamo per mancato arrivo dell'offerta medesima.

Non sono ammesse offerte in aumento, con particolare riguardo al valore dell'investimento da realizzare.

Le offerte parziali o condizionate produrranno la nullità dell'intera offerta. È fatto divieto assoluto di presentare offerte alternative. Si precisa che devono intendersi come alternative e, quindi, inammissibili le offerte che prevedono due o più soluzioni a prezzi diversi o al medesimo prezzo. In presenza di offerte alternative l'amministrazione appaltante non procederà ad alcuna scelta tra le offerte formulate e considererà nulle tutte le offerte, con conseguente esclusione dalla gara dell'offerente interessato.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. n. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte dal legale rappresentante del concorrente o da un procuratore, come meglio specificato nei paragrafi successivi del presente Disciplinare.

Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

L'apertura delle offerte relative alla procedura in oggetto avverrà in seduta pubblica virtuale in data 9 gennaio 2020, alle ore 10,00 presso una sala del Rettorato dell'Università degli Studi di Milano, Via Festa del Perdono n. 7. Alla seduta pubblica potranno eventualmente partecipare fisicamente coloro che ne abbiano interesse. Gli operatori economici che hanno presentato offerta potranno partecipare alle sedute virtuali e vedere lo stato di avanzamento delle attività della commissione giudicatrice attraverso l'accesso alla propria area riservata della piattaforma telematica.

Eventuali variazioni relative alla data/ora/luogo di apertura delle offerte saranno comunicate mediante piattaforma telematica nella scheda di dettaglio della presente procedura, sarà pertanto cura dei concorrenti accedere periodicamente alla piattaforma per verificare eventuali aggiornamenti.

L'Università procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida a condizione che sia ritenuta congrua e conveniente, nonché rispondente agli obiettivi che l'amministrazione si propone con la presente Gara, come esplicitati nei relativi atti.





È in ogni caso facoltà dell'Ateneo di non procedere all'aggiudicazione della Gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea, o se aggiudicata, di non stipulare il Contratto di concessione come di seguito definito.

La mancata suddivisione in lotti è conseguente a motivazioni di tipo tecnico-economico quali:

- l'opportunità di attenersi a quanto già previsto nel Progetto di Fattibilità tecnica ed economica, presentato dal Promotore, ai sensi dell'art. 183, comma 15 del D. Lgs. n. 50/2016;
- l'esigenza di intervenire in modo unitario al fine di garantire la funzionalità dell'infrastruttura, per quanto riguarda la cantierizzazione, i movimenti di materia e la realizzazione degli impianti tecnologici, in modo tale da non modificare significativamente le fasi di lavorazione, tenendo conto della omogenea distribuzione degli interventi da realizzare, di analogo impegno costruttivo;
- l'esigenza di ottimizzare gli interventi, anche da un punto di vista economico, attraverso la progettazione unitaria più puntuale dei lavori avente lo scopo di introdurre tipologie di più facile attuazione e gestione dell'intervento nella fase successiva alla costruzione.

#### SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA

Sono ammessi a partecipare alla Gara i concorrenti di cui all'art. 183, comma 8, del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dal presente Disciplinare.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del D. Lgs. n. 50/2016. Si precisa che, ai sensi dell'art. 48, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016, è vietato ai concorrenti di partecipare alla Gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete, nonché di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora si partecipi alla Gara medesima in raggruppamento, consorzio ordinario di concorrenti o in aggregazione di imprese di rete.

Si precisa che in caso di RTI, si dovrà dare atto dei membri del raggruppamento costituendo o costituito, accompagnando il DGUE allegato al presente disciplinare con: copia dell'atto costitutivo del raggruppamento o dichiarazione di impegno a costituire il Raggruppamento, quest'ultima sottoscritta dai Rappresentanti legali di tutte le società appartenenti al Raggruppamento stesso.

La mancanza della puntuale indicazione dei membri del raggruppamento costituirà causa di esclusione dalla presente procedura di Gara.

La carenza dei documenti sopra richiamati afferenti al raggruppamento, qualora regolarmente identificato, sarà considerata irregolarità essenziale, sanabile con il ricorso alla procedura del soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016.

Sono considerate irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

#### SUBAPPALTO

È ammesso il subappalto nei limiti e nelle forme previste dall'art. 174 del D. Lgs. n. 50/2016.

#### SOPRALLUOGO

Il sopralluogo nelle aree/edifici interessati è obbligatorio da parte dell'operatore economico, tenuto conto che è necessario che le offerte vengano formulate, ai sensi dell'art. 79, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016, soltanto a seguito di una visita dei luoghi. La mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura di gara.

La richiesta scritta per la presa visione dei luoghi deve essere inoltrata, per ragioni organizzative, entro il giorno 20 novembre 2019 all'indirizzo di posta elettronica: [campus.mind@unimi.it](mailto:campus.mind@unimi.it) e deve riportare i seguenti dati dell'operatore economico richiedente: nominativo del concorrente, recapito telefonico/indirizzo e-mail per essere ricontattati, nominativo e qualifica della persona incaricata ad effettuare il sopralluogo.

Gli appuntamenti per la presa visione dei luoghi verranno fissati dal RUP a partire dal 10 settembre 2019.



Il sopralluogo, qualora il concorrente sia un singolo operatore economico, potrà essere effettuato dal legale rappresentante/procuratore/direttore tecnico della società, in possesso del documento d'identità o da un suo delegato, munito di documento di identità e di apposita delega scritta e copia del documento di identità del delegante. Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti.

L'Università rilascia attestazione di avvenuto sopralluogo.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di imprese di rete, se costituita in RTI, in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 48, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandatario/capofila.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di imprese di rete non ancora costituita in RTI, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori. In alternativa l'operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente.

In caso di consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

Nessuna responsabilità può essere imputata all'Università in ordine a possibili danni o incidenti che dovessero occorrere al personale delle imprese nel corso del sopralluogo.

#### REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Per la partecipazione alla Gara è richiesto, a pena di esclusione, il possesso dei seguenti requisiti di partecipazione:

##### REQUISITI GENERALI

1. assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e di divieti a contrarre con la Pubblica amministrazione;
2. assenza delle situazioni di cui all'art 53 comma 16-ter D. Lgs. n. 165/2001 s.m.i. (c.d. clausola di Pantouflage), di cui alla dichiarazione contenuta all'interno dell'Allegato n. 2 al presente Disciplinare. Si segnala che qualora emerga successivamente - per effetto dei controlli effettuati da questa amministrazione - l'affidamento di incarichi in violazione del suddetto articolo, sarà disposta l'esclusione dell'operatore economico dalla procedura di Gara;
3. accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità, Allegato n. 4 al presente Disciplinare. La mancata accettazione di tali clausole costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17, L. n. 190/2012.

##### REQUISITI SPECIALI

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente Disciplinare.

4. **REQUISITI DI IDONEITA':** (per tutte le tipologie di società) Iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta registro commerciale corrispondente o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
5. **REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA E TECNICO-ORGANIZZATIVI.** I concorrenti possono partecipare alla Gara qualora siano in possesso dei seguenti requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti dall'art. 95, comma 1, del D.P.R 5 ottobre 2010, n. 207, applicabile in virtù di quanto previsto dall'art. 216, comma 14, del D. Lgs n. 50/2016:



- a) fatturato medio relativo alle attività svolte negli ultimi cinque anni antecedenti alla pubblicazione del Bando pari al 10% del valore dell'investimento, previsto per l'intervento, vista la complessità del medesimo e l'interesse pubblico alla realizzazione dello stesso;
- b) capitale sociale pari ad un ventesimo del valore dell'investimento, previsto per l'intervento;
- c) svolgimento negli ultimi cinque anni di servizi affini a quelli previsti dall'intervento, per un importo medio annuo non inferiore al 5% del valore dell'investimento, previsto per l'intervento;
- d) svolgimento negli ultimi cinque anni di almeno un servizio affine a ciascuno dei servizi previsti dall'intervento, per un importo medio pari ad almeno al 2% del valore dell'investimento, previsto per l'intervento.

Qualora il concorrente sia costituito da un raggruppamento temporaneo di soggetti o da un consorzio, i requisiti previsti al precedente periodo devono essere posseduti complessivamente, fermo restando che, in ogni caso, ciascuna impresa debba possedere una percentuale non inferiore al dieci per cento dei requisiti di cui alle lettere a) e b) in epigrafe.

Qualora il concorrente sia costituito in un consorzio, per quanto non previsto dal presente Disciplinare, si rinvia all'art. 47 del D. Lgs. n. 50/2016.

Si precisa che per servizi affini di cui alle lettere c) e d) si intendono i servizi prestati nel settore dei contratti pubblici, riconducibili a quelli indicati nel presente atto.

In alternativa ai requisiti previsti alle lettere c) e d), il concorrente può incrementare i requisiti previsti dalle lettere a) e b) nella misura minima pari a 1,5 volte i valori di cui alle citate lettere a) e b). Il requisito previsto dal comma 1, lettera b), può essere dimostrato anche attraverso il patrimonio netto.

Se il concorrente non intende eseguire direttamente i lavori oggetto della presente Procedura, deve essere in possesso esclusivamente dei suindicati requisiti di cui all'art. 95, comma 1, lettere a), b), c), e d), del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, richiesti dal presente Disciplinare.

Se il concorrente intende eseguire i lavori con la propria organizzazione di impresa, deve essere in possesso della qualificazione relativa alla categoria prevalente per l'importo totale di qualificazione, ovvero deve essere in possesso dei requisiti richiesti e determinati con riferimento alla categoria prevalente e alle categorie delle lavorazioni diverse dalla prevalente ed ai corrispondenti loro singoli importi. In particolare:

- a) i concorrenti che eseguono direttamente i lavori, nei limiti degli stessi, devono essere in possesso (i) di attestazione S.O.A. per prestazioni di progettazione e costruzione, regolarmente autorizzata ed in corso di validità, con riferimento alle categorie di lavori oggetto della Concessione e (ii) di certificazione del sistema di qualità aziendale della serie europea UNI EN ISO 9001:2000, in corso di validità; gli operatori economici attestati per prestazioni di progettazione e costruzione possono documentare i requisiti per lo svolgimento della progettazione, in ossequio a quanto disposto al seguente punto b) laddove i predetti requisiti non siano dimostrati dal proprio staff di progettazione o qualora quest'ultimo non sia in condizione di effettuare la prestazione;
- b) i concorrenti in possesso di attestazioni S.O.A. di sola costruzione devono, alternativamente, o avvalersi di progettisti qualificati, da indicare nell'offerta, o partecipare alla gara in associazione temporanea con uno o più soggetti di cui all'art. 46, comma 1, lettere a), b), c), d), e) ed f), del D. Lgs. n. 50/2016, i quali devono necessariamente ricoprire nell'associazione temporanea il ruolo di mandante/i. In tal caso non si applica l'art. 59, comma 1-quater del D. Lgs. n. 50/2016, dal momento che gli atti di gara non prevedono alcuna offerta economica in merito agli oneri di progettazione.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

#### REQUISITI DEI PROGETTISTI.

Requisiti di cui alle Linee Guida ANAC n. 1.

Per la progettazione delle opere e degli ulteriori servizi di cui al presente Disciplinare, è necessario il possesso dei requisiti indicati dal Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 2 dicembre 2016, n. 263 e dei seguenti requisiti di cui alle Linee Guida ANAC n. 1, approvate dal Consiglio dell'Autorità, con Delibera n. 973 del 14 settembre 2016, aggiornate con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 138 del 21 febbraio 2018 e con delibera n. 417 del 15 maggio 2019, ed in particolare:

- a) fatturato globale per servizi di ingegneria e di architettura, di cui all'art. 3, lett. vvvv) del D. Lgs. n. 50/2016, espletati nei migliori tre esercizi dell'ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione del bando, per un importo minimo pari al doppio delle spese previste dal presente Disciplinare per servizi di ingegneria





e di architettura. In alternativa al fatturato, ai fini della comprova della capacità economico finanziaria, è richiesto un “livello adeguato di copertura assicurativa” contro i rischi professionali per un importo percentuale pari al 100 per cento dell’importo dei lavori da progettare, così come consentito dall’art. 83, comma 4, lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016 e specificato dall’allegato XVII, parte prima, lettera a), del citato decreto;

b) avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi di ingegneria e di architettura, di cui all’art. 3, lett. vvvv) del D. Lgs. n. 50/2016, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, per un importo globale per ogni classe e categoria pari a 2 volte l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle seguenti classi e categorie:

Definizioni D.M. 17 giugno 2016 (tabella Z-1)

- Opere edili e finiture (E.10) € 120.708.633,65
- Strutture (S.03) € 41.559.220,00
- Impianto idrico-sanitario e antincendio (IA.01) € 12.478.756,50
- Impianto termico (IA.02) € 23.174.833,50
- Impianto elettrico (IA.03) € 48.189.299,01

c) avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di due servizi di ingegneria e di architettura, di cui all’art. 3, lett. vvvv) del D. Lgs. n. 50/2016, relativi ai lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, per un importo totale pari a 0,40 volte l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell’affidamento;

d) per i soggetti organizzati in forma societaria (società di professionisti e società di ingegneria) numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni (comprendente i soci attivi, i dipendenti e i consulenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti di partita IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto, ovvero facciano parte dell’ufficio di direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti della società offerente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall’ultima dichiarazione IVA), espresso in termini di risorse a tempo pieno (Full time equivalent, FTE), in una misura pari alle unità stimate per lo svolgimento dell’incarico (30 unità);

e) per i professionisti singoli e associati, numero di unità minime di tecnici (comprendente i dipendenti e i consulenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti di partita IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto, ovvero facciano parte dell’ufficio di direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti del soggetto offerente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall’ultima dichiarazione IVA), espresso in termini di risorse a tempo pieno (Full Time Equivalent, FTE), in misura pari alle unità stimate nel bando per lo svolgimento dell’incarico (30 unità), da raggiungere anche mediante la costituzione di un raggruppamento temporaneo di professionisti.

Si richiamano espressamente le disposizioni dei paragrafi 2.2.2.2, 2.2.2.3 e 2.2.2.4 delle citate Linee Guida n. 1.

#### AVVALIMENTO

Ai sensi dell’art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016, l’operatore economico, singolo o associato può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83, comma 1 lett. b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016, avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale (di cui ai punti dall’1. al 4. incluso del paragrafo Requisiti di partecipazione).

Qualora, ai sensi dell’art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016, l’offerente intenda avvalersi delle capacità di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo di altri soggetti, dovrà produrre:

- a) una propria dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e del soggetto ausiliario;
- b) una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta da parte del soggetto ausiliario attestante quanto segue:

- il possesso da parte di quest’ultimo dei requisiti generali di cui all’articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016;
- l’obbligo verso l’offerente e verso l’Università a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;



- che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'articolo 45 del D. Lgs. n. 50/2016;

c) originale o copia autentica del contratto in virtù del quale il soggetto ausiliario si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata del contratto;  
d) stampa dei "PASSoe" rilasciati dal sistema AVCpass all'offerente che intende fare ricorso all'avvalimento e al soggetto ausiliario, registrati al servizio previo accesso all'apposito link sul Portale ANAC;  
e) modello DGUE per l'impresa ausiliaria sottoscritto dal legale rappresentante della stessa, compilato nella sezione A e B del menzionato modello.

La documentazione di cui ai precedenti punti a), b), c), d) e) dovrà essere inserita nella busta virtuale 1.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

L'ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove esso non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

In tema di soccorso istruttorio si richiama quanto stabilito all'art. 83, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016.

Si precisa, però, che il contratto di avvalimento contenente la mera riproduzione della formula normativa, ovvero l'impegno a mettere a disposizione tutte le risorse di cui è carente l'ausiliato, non darà luogo al soccorso istruttorio allorché l'avvalimento riguardi il possesso di requisiti per la partecipazione alla gara che devono essere posseduti e documentati alla data di presentazione dell'offerta.

#### MODALITÀ RELATIVE ALLA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Affinché l'Università possa effettuare una corretta ed uniforme valutazione delle offerte, l'offerente dovrà produrre le certificazioni e la documentazione tecnica richiesta e formulare l'offerta tecnica ed economica seguendo le istruzioni riportate di seguito.

#### BUSTA VIRTUALE 1 - "Documenti, certificazioni e dichiarazioni"

La busta virtuale n. 1 dovrà contenere la sotto elencata documentazione:

1. MODELLO DGUE, Allegato 1 al presente Disciplinare.

Il concorrente compila il modello DGUE, ex art. 85 del D.Lgs. n. 50/2016 allegato al presente disciplinare in formato word.



Il modello così compilato dovrà essere convertito in formato PDF e quindi sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell'Offerente.

2. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE redatta sulla base del modello Allegato 2 al presente Disciplinare e sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante dell'offerente, munito dei poteri necessari ad impegnare l'impresa per tutti gli atti e gli effetti giuridici derivanti dalla presente gara.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 83, comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale della documentazione di cui ai punti 1) e 2) la stazione appaltante ricorrerà al procedimento del soccorso istruttorio, salvo che non si tratti di carenze che non consentano l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa, le quali configurano irregolarità essenziali non sanabili e determinano, pertanto, la definitiva esclusione dell'Offerente dalla gara.

I documenti di cui ai precedenti punti 1) e 2) dovranno essere sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante dell'offerente.

Nell'ipotesi di RTI/consorzio, i documenti di cui ai precedenti punti 1) e 2) dovranno essere presentati da tutti i componenti del raggruppamento/consorzio e accompagnati dalle ulteriori dichiarazioni di impegno o atto costitutivo indicate nel presente Disciplinare.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 48, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016, in caso di consorzio stabile è previsto che vengano indicate in sede di offerta le società consorziate per le quali il consorzio concorre (da elencare) e, relativamente a queste ultime, opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio, sia il consorziato.

Si ricorda che i requisiti in ordine all'assenza delle cause di esclusione ex art. 80 del Codice devono essere posseduti da ciascun consorziato e dal consorzio stesso. Pertanto, le consorziate indicate dal consorzio come esecutrici della prestazione dovranno presentare le dichiarazioni del DGUE rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestanti l'assenza delle cause di esclusione ex art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016.

I requisiti relativi alla capacità economica, finanziaria e tecnica che possono essere frazionati tra più componenti o essere posseduti da un solo componente del RTI/consorzio, dovranno essere dichiarati esclusivamente da chi li possiede o pro-quota dalle imprese appartenenti al raggruppamento.

3. COPIA DELLA RICEVUTA DEL VERSAMENTO, ai sensi dell'art.1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, a favore dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici (ora ANAC), di un contributo pari a € 500.

Le istruzioni per il versamento sono consultabili sul sito Internet dell'Autorità:

<http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/ServizioRiscossioneContributi>

A riprova dell'avvenuto pagamento il partecipante deve allegare all'offerta:

- In caso di pagamento della contribuzione mediante carta di credito: copia della ricevuta di pagamento online;
- In caso di pagamento della contribuzione presso la rete "Lottomatica Servizi" dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollettini: lo scontrino Lottomatica di pagamento.

In caso di mancata presentazione della ricevuta, la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCPass. Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della suddetta ricevuta potrà essere sanata mediante il ricorso al soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83, comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016, a condizione che il pagamento sia stato effettuato prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte. In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della Legge n. 266/2005.

4. GARANZIA PROVVISORIA (FIDEIUSSIONE BANCARIA O ASSICURATIVA, ALTRO) rilasciata ai sensi dell'art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016, corrispondente al 2% del valore dell'investimento.

Si rimanda all'art.93, commi 2 e 3 del Codice, per le modalità di costituzione della cauzione.

L'importo sopra indicato potrà essere soggetto a riduzioni secondo le misure e modalità di cui all'art. 93, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016. Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.



In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà essere conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016 e dovrà prevedere l'espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione Concedente.

La garanzia deve avere validità per almeno 180 giorni naturali, successivi, continui dalla scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

Si precisa che la garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D. Lgs. n. 159/2011 ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

Essa è restituita ai concorrenti non aggiudicatari, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, ed al concorrente aggiudicatario all'atto della stipula del contratto.

Nell'ipotesi di imprese che si sono impegnate a costituire un raggruppamento o un consorzio ordinario in caso di aggiudicazione, la fideiussione dovrà essere intestata al RTI/consorzio costituendo ed essere sottoscritta in calce con firma leggibile e per esteso dai rappresentanti di ciascuna delle società appartenenti al raggruppamento o al consorzio; in caso di cauzione mediante bonifico o assegno circolare, dovrà essere allegata una dichiarazione da cui risulti che il versamento è effettuato dal RTI/consorzio costituendo con l'indicazione esplicita delle singole imprese.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice, si ottiene solo se la predetta certificazione sia posseduta da:

- a) tutti gli operatori economici del raggruppamento/consorzio ordinario o del GEIE, ovvero dell'aggregazione di rete;
- b) consorzio stabile e/o consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016 si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure da parte del consorzio stabile e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. n. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al raggruppamento, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

**5. CAUZIONE (FIDEIUSSIONE BANCARIA O ASSICURATIVA, ALTRO) rilasciata ai sensi dell'art. 183, comma 13 del D. Lgs. n. 50/2016, pari al 2,5% del valore dell'investimento.**

Si applicano, al riguardo, tutte le previsioni relative alla cauzione provvisoria di cui al punto precedente, eccetto la riduzione di cui all'art. 93, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016.

**6. IMPEGNO di un Istituto bancario o assicurativo disposto a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario della gara, ai sensi dell'art. 93, comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016.**

Nell'ipotesi di imprese che si sono impegnate a costituire un raggruppamento di imprese o un consorzio ordinario in caso di aggiudicazione, tale impegno dovrà essere intestato al RTI/consorzio costituendo, ed essere sottoscritto in calce con firma leggibile e per esteso dai rappresentanti di ciascuna delle società appartenenti al raggruppamento o al consorzio.





Si precisa che detto Impegno può essere contenuto in apposita esplicita clausola inserita nella Fideiussione di cui al precedente punto 4.

In caso di mancata presentazione dell'impegno a rilasciare la cauzione definitiva, si richiama quanto già precisato al punto 4.

Si precisa, tuttavia, che la previsione in ordine al rilascio del sopracitato Impegno non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

**7. STAMPA DEL "PASSOE"**, sottoscritto digitalmente, rilasciato dal sistema AVCpass all'Operatore Economico partecipante alla presente procedura, registratosi al servizio accedendo all'apposito link sul portale ANAC (Servizio ad accesso riservato - AVCpass) secondo le istruzioni ivi contenute.

Si ricorda che il PASSoe dovrà essere emesso in formato unitario in caso di RTI/consorzio e in caso di avvalimento.

Si ricorda inoltre che, qualora il concorrente intenda avvalersi dell'istituto del subappalto indicando, ex art. 105, comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016, la terna di subappaltatori, è necessario acquisire anche per tali società il relativo PassOE. A tal fine si richiama quanto precisato dall'ANAC nella risposta n.16 alle F.A.Q. per AVCpass Operatore Economico (aggiornate al 30 agosto 2017) "Ai soli fini della creazione del PassOE, il subappaltatore indicato dal partecipante deve generare la propria componente AVCpass classificandosi come "Mandante in RTI". Il partecipante genererà il PassOE con il ruolo di "Mandataria in RTI"."

La mancata presentazione del PASSoe in sede di offerta costituirà irregolarità non essenziale. Il PASSoe dovrà però essere tempestivamente prodotto in caso di verifica dei requisiti del concorrente; in tal caso, qualora non venga fornito all'Amministrazione appaltante in tempo utile, si provvederà all'esclusione del medesimo concorrente per impossibilità di svolgere i controlli di legge.

**8. INFORMATIVA A PERSONE FISICHE/GIURIDICHE CLIENTI/FORNITORI** ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali e del Regolamento Europeo UE n. 2016/679 rilasciata utilizzando il modello Allegato n. 3 al presente Disciplinare e sottoscritta digitalmente dal rappresentante dell'Offerente.

La mancata presentazione della suddetta informativa sarà sanabile attraverso la procedura del soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83, comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016.

**9. PATTO DI INTEGRITÀ:** ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge n. 190/2012 e della determina ANAC n. 8 del 17.06.2015.

Il documento allegato n. 4 al presente disciplinare di gara dovrà essere sottoscritto digitalmente dal rappresentante dell'offerente (Allegato 4 al presente Disciplinare).

La mancata presentazione del suddetto documento costituirà irregolarità essenziale e potrà essere sanata mediante il ricorso alla procedura di soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83, comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016.

**10. ATTESTAZIONE DI AVVENUTO SOPRALLUOGO**, Allegato n. 5 al presente disciplinare, vistata a pena di esclusione dal tecnico incaricato della stazione appaltante e sottoscritta digitalmente dal rappresentante dell'offerente.

La mancata presentazione dell'attestazione - in presenza di regolare esecuzione dello stesso - costituirà irregolarità non essenziale.

**11. DOCUMENTAZIONE QUALIFICAZIONE COSTRUZIONE E PROGETTAZIONE**, Allegati n. 6, n. 7 e 7-bis, al presente disciplinare.

Nel caso in cui il Concorrente sia in possesso di attestazione di qualificazione per progettazione e costruzione dovrà presentare (si veda Allegato 6):





- a) Dichiarazione sostitutiva di essere in possesso di attestazione S.O.A., regolarmente autorizzata ed in corso di validità, che documenti la qualificazione per progettazione e costruzione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere, di cui fornisce i seguenti dati identificativi: 1) identità della S.O.A. che ha rilasciato l'attestazione di qualificazione; 2) data di rilascio dell'attestazione di qualificazione e relativa scadenza; 3) tipologia di attestazione, categorie di qualificazione e relative classifiche di importo.
- b) Dichiarazione sostitutiva di possedere i requisiti dei progettisti individuati dal Disciplinare di gara in relazione alla prestazione di progettazione, specificando quali siano i soggetti (staff tecnico del Concorrente oppure progettisti indicati o associati) che sono titolari dei predetti requisiti ed esplicitandone anche la misura, allegando, altresì, la/e dichiarazione/i sostitutiva/e resa/e ai sensi del D.P.R. 445/2000 dai progettisti in ordine al possesso di detti requisiti, ed indicando gli estremi dell'iscrizione all'albo professionale.

(o alternativamente)

Nel caso in cui il Concorrente sia in possesso di attestazione di qualificazione per la sola costruzione dovrà presentare (si veda Allegato 7):

- a) Dichiarazione sostitutiva di essere in possesso di attestazione S.O.A., regolarmente autorizzata ed in corso di validità, che documenti la qualificazione per costruzione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere, di cui fornisce i seguenti dati identificativi: 1) identità della S.O.A. che ha rilasciato l'attestazione di qualificazione; 2) data di rilascio dell'attestazione di qualificazione e relativa scadenza; 3) tipologia di attestazione, categorie di qualificazione e relative classifiche di importo;
- b) Elencazione dei nominativi dei progettisti (indicati o associati) a cui intende affidare la progettazione, allegando, altresì, la/e dichiarazione/i sostitutiva/e resa/e ai sensi del D.P.R. 445/2000 dai progettisti in ordine al possesso dei requisiti da parte degli stessi ed indicando anche gli estremi dell'iscrizione all'albo professionale.

In tal caso il prestatore del servizio di progettazione, associato/indicato dal Concorrente dovrà dichiarare (si veda Allegato 7-bis):

- che non ricorre a suo carico alcuna delle condizioni ostative alla partecipazione alla Procedura, previste dall'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;
- il possesso dei requisiti di cui al D.M. n. 263/2016;
- il possesso dei requisiti di cui alle Linee Guida Anac n. 1/2016, come richiesti dal presente Disciplinare.

Nel caso di soggetti che si sono impegnati a costituire un raggruppamento temporaneo in caso di aggiudicazione:

- i documenti di cui ai precedenti punti 3), 4), 5), 6), 7), 10) e 11) dovranno essere presentati in unica copia dalla Mandataria, fatto salvo quanto ivi previsto;
- i documenti di cui ai punti 1), 2), 8) e 9) dovranno essere presentati da ciascuna impresa appartenente al raggruppamento.

#### BUSTA VIRTUALE 2 - "Offerta Tecnica"

La busta n. 2 dovrà contenere, a pena d'esclusione, l'offerta tecnica redatta, in conformità a quanto previsto dall'art. 183, comma 15, del D. Lgs. n. 50/2016.

In particolare la busta n. 2 dovrà contenere, a pena di esclusione, la seguente documentazione:

1. Varianti al progetto di fattibilità posto a base di gara da redigersi conformemente alle disposizioni di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 50/2016, utilizzando i metodi e gli strumenti elettronici di cui all'articolo 23, comma 1, lettera h), del Codice.



Al fine di illustrare le proprie proposte progettuali il concorrente dovrà redigere una Relazione tecnica, alla quale dovranno essere allegati gli elaborati grafici di progetto ritenuti necessari per meglio illustrare la proposta di variante al progetto di fattibilità tecnica ed economica posto a base di gara.

Le Varianti e la conseguente Relazione tecnica devono essere predisposte in ragione degli indirizzi espressi nel documento denominato “Capitolato speciale descrittivo e prestazionale”.

La relazione dovrà tener conto anche delle indicazioni contenute nel parere DIPE rilasciato in data 24 settembre 2018, con particolare riferimento all'Appendice al medesimo nonché delle prescrizioni, indicazioni e raccomandazioni riportate nella Determina conclusiva della Conferenza di servizi preliminare istruttoria di approvazione del progetto di fattibilità posto a base di gara, allegate al presente Disciplinare affinché i Concorrenti possano presentare offerte che non siano in contraddizione con tale quadro prescrittivo.

Tale relazione dovrà essere articolata nei seguenti capitoli:

1. Qualità tecnica della proposta progettuale in relazione alla migliore organizzazione e distribuzione funzionale degli spazi, alle scelte di identità architettonica e di visibilità funzionale dei differenti corpi di fabbrica del campus e di soluzioni logistiche che assicurino la migliore gestione degli spazi pubblici e privati.
  2. Qualità della proposta progettuale che assicuri il miglior rapporto tra soluzioni strutturali, funzionali e distributive per una ottimizzazione nell'utilizzo degli spazi nel tempo.
  3. Qualità delle scelte progettuali e realizzative degli impianti tecnologici in relazione alle esigenze specifiche delle aree funzionali, alla flessibilità di utilizzo degli spazi nel tempo, alle caratteristiche prestazionali ed al comfort ambientale.
  4. Qualità delle proposte progettuali che valorizzino l'ecosistema, il comfort ed il rispetto dell'ambiente e che assicurino il raggiungimento di un elevato grado di certificazione Well e Leed
  5. Qualità dell'offerta tecnica inerenti gli aspetti di project management quali metodologia dell'impiego della modellazione BIM, organizzazione e gestione della fase di costruzione (gestione sicurezza cantiere, problematiche ambientali e programmazione attività).
2. Schema di Convenzione, che disciplini gli aspetti dettagliati nel Capitolato speciale descrittivo e prestazionale.

Nel caso in cui siano presentate una o più disposizioni non compatibili con quelle indicate con gli atti di gara, l'Ateneo si riserva di modificarle unilateralmente, senza che l'aggiudicatario possa opporre alcuna eccezione o vantare alcuna pretesa di carattere economico.

Riguardo all'acquisto delle forniture, relative ad arredi ed attrezzature tecniche, l'Ateneo ha ricevuto apposito parere da parte di ANAC sulla non legittimità del procedimento ipotizzato con l'art. 28 dello Schema di Convenzione del Promotore, con l'effetto che la citata disposizione ed i conseguenti richiami non devono essere presi in considerazione per predisporre lo Schema di Convenzione da presentare in sede di offerta.

3. Relazione illustrante gli aspetti del Business Plan a vita intera del contratto, Si richiede la stesura di un Business Plan complessivo a vita intera del Fondo - basato sulla medesima durata del contratto - utilizzando i dati forniti dal Promotore e dall'Università (c.d. Scenario Base), che dovrà essere elaborato sulla base degli elementi quantitativi indicati negli atti di gara e del parere DIPE rilasciato in data 24 settembre 2018, con particolare riferimento all'Appendice al medesimo.
4. Relazione illustrante le caratteristiche del servizio e della gestione, in merito ai seguenti servizi:
  - Servizio di Governo;
  - 4.1 Servizi di Manutenzione Ordinaria delle Opere Edili ed Impianti Tecnologici;
  - 4.2 Servizi di Manutenzione straordinaria delle Opere Edili ed Impianti Tecnologici;
  - 4.3 Servizio Energia;



- 4.4 Servizio di Pulizia ed Igiene Ambientale;
- 4.5 Servizio di Portierato;

La descrizione dei servizi citati è riportata nel Capitolato speciale descrittivo e prestazionale.

Tutti gli elaborati di cui sopra, oggetto di offerta tecnica, non devono prevedere elementi dell'offerta economica.

Si evidenzia che i concorrenti sono tenuti a presentare l'offerta tecnica rispettando l'articolazione dei richiamati punti, provvedendo ad allegare per ciascun tema di riferimento una documentazione dettagliata ed adeguata a sostegno di quanto proposto, in ossequio a quanto disposto dal Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale.

Tali documenti dovranno evidenziare una risposta ad ognuno dei sub-criteri di valutazione delle offerte indicati nei successivi paragrafi del presente Disciplinare e dettagliati nel Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale.

Sarà positivamente valutato tutto quanto indicato a dimostrazione delle scelte effettuate, inclusi eventuali calcoli, schemi grafici esplicativi e quant'altro ritenuto necessario per chiarire come l'elemento preso in considerazione faccia parte e si integri nella proposta progettuale presentata.

La documentazione di cui al presente paragrafo dovrà, a pena di esclusione, essere sottoscritta digitalmente dal rappresentante della società offerente.

In caso di raggruppamento già costituito, l'offerta dovrà, a pena di esclusione, essere sottoscritta digitalmente dal rappresentante della società mandataria.

Nell'ipotesi di concorrenti che si sono impegnati a costituire un raggruppamento di imprese in caso di aggiudicazione, i documenti medesimi dovranno, a pena di esclusione, essere sottoscritti digitalmente dai legali rappresentanti di ciascun componente dell'intero raggruppamento.

Nel caso che l'offerta sia sottoscritta da un procuratore speciale del legale rappresentante, va trasmessa la relativa procura.

### BUSTA VIRTUALE 3 - "Offerta Economica"

La busta n. 3 dovrà contenere, a pena d'esclusione, l'offerta economica redatta, in conformità a quanto previsto dall'art. 183, comma 15, del D. Lgs. n. 50/2016.

In particolare la busta n. 3 dovrà contenere, a pena di esclusione, la seguente documentazione:

1. Dichiarazione riportante l'oggetto della gara e i dati identificativi del concorrente con l'indicazione dei seguenti elementi:
  - a) Durata della Concessione  
Nella suindicata dichiarazione dovrà essere indicata la durata proposta della Concessione, espressa in mesi, riportata in cifre e lettere, ed il ribasso offerto, in mesi, sulla durata massima relativa alla disponibilità delle opere e la gestione dei servizi, prevista dagli atti di gara, pari a 324 mesi (27 anni) con decorso dal collaudo o dalla presa in consegna anticipata dei lavori, ai sensi dell'art. 230 del D.P.R. n. 207/2010.  
Qualora dovesse essere offerta una durata della concessione superiore alla durata massima suindicata, tale offerta sarà causa di esclusione dalla procedura.  
Il concorrente è obbligato a predisporre il suddetto ribasso osservando le previsioni di cui all'art. 168, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016.
  - b) Canoni dei servizi da corrispondere al concessionario diviso in:



#### b.1 Canone dei Servizi di Governo

Nella suindicata dichiarazione dovrà essere indicato sia il ribasso offerto in termini percentuali sul canone dei Servizi di Governo, estratto dalla Proposta e pari ad Euro 344.000,00, al netto degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, calcolato su base annua, IVA esclusa, sia l'importo offerto al netto dei predetti oneri per la sicurezza (calcolato su base annua, IVA esclusa) (unico elemento, quest'ultimo, oggetto di valorizzazione ai fini della attribuzione del punteggio).

Ai fini della applicazione del presente sub-criterio, l'offerente dovrà altresì indicare puntualmente per ciascuna attività indicata nel modello di offerta economica dei Servizi di Governo il relativo corrispettivo. La presentazione di un'offerta al rialzo sul predetto importo sarà causa di esclusione dalla procedura.

#### b.2 Canone del Servizio di Pulizia ed Igiene Ambientale

Nella suindicata dichiarazione dovrà essere indicato sia il ribasso offerto in termini percentuali sul canone del Servizio di Pulizia ed Igiene Ambientale, estratto dal Proposta e pari ad Euro 2.105.900, al netto degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, calcolato su base annua, IVA esclusa, sia l'importo offerto al netto dei predetti oneri per la sicurezza (calcolato su base annua, IVA esclusa) quale unico elemento, quest'ultimo, oggetto di valorizzazione ai fini della attribuzione del punteggio.

Ai fini della applicazione del presente sub-criterio, l'offerente dovrà altresì indicare puntualmente per il Servizio di Pulizia ed Igiene Ambientale i prezzi unitari, così come indicato nel modello di offerta economica.

La presentazione di un'offerta al rialzo sul predetto importo sarà causa di esclusione dalla procedura.

#### b.3 Canone del Servizi di Manutenzione Ordinaria delle Opere Edili ed Impianti Tecnologici

Nella suindicata dichiarazione dovrà essere indicato sia il ribasso offerto in termini percentuali sul canone del Servizio di Manutenzione Ordinaria delle Opere edili ed Impianti Tecnologici, estratto dalla Proposta e pari ad Euro 2.482.100,00, al netto degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, calcolato su base annua, IVA esclusa, sia l'importo offerto al netto dei predetti oneri per la sicurezza (calcolato su base annua, IVA esclusa) quale unico elemento, quest'ultimo, oggetto di valorizzazione ai fini della attribuzione del punteggio.

Ai fini della applicazione del presente sub-criterio, l'offerente dovrà altresì indicare puntualmente i prezzi unitari per il Servizio di Manutenzione Ordinaria delle Opere Edili ed Impianti Tecnologici.

La presentazione di un'offerta al rialzo sul predetto importo sarà causa di esclusione dalla procedura.

#### b.4 Canone del Servizi di Manutenzione Straordinaria delle Opere edili ed Impianti Tecnologici

Nella suindicata dichiarazione dovrà essere indicato sia il ribasso offerto in termini percentuali sul canone del Servizio di Manutenzione Straordinaria delle Opere edili ed Impianti Tecnologici, estratto dalla Proposta e pari ad Euro 441.000,00, al netto degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, calcolato su base annua, IVA esclusa, sia l'importo offerto al netto dei predetti oneri per la sicurezza (calcolato su base annua, IVA esclusa), quale unico elemento, quest'ultimo, oggetto di valorizzazione ai fini della attribuzione del punteggio.

La presentazione di un'offerta al rialzo sul predetto importo sarà causa di esclusione dalla procedura.

#### b.5 Canone del Servizio Energia

Nella suindicata dichiarazione dovrà essere indicato sia il ribasso offerto in termini percentuali sul canone del Servizio Energia e pari ad Euro 4.185.500 al netto degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, calcolato su base annua, IVA esclusa, sia l'importo offerto al netto dei predetti oneri per la sicurezza (calcolato su base annua, IVA esclusa), quale unico elemento, quest'ultimo, oggetto di valorizzazione ai fini della attribuzione del punteggio.

Ai fini della applicazione del presente sub-criterio, l'offerente dovrà altresì indicare puntualmente per il Servizio Energia i prezzi per ciascuna categoria di sub-servizio (es. inverno, estate, illuminazione), così come indicato nel modello di offerta economica.

La presentazione di un'offerta al rialzo sul predetto importo sarà causa di esclusione dalla procedura.

Il Servizio Energia non comprende la fornitura di energia elettrica relativa all'uso di qualunque utenza e/o apparecchiatura convenzionale e speciale diversa dagli apparecchi illuminanti e dai sistemi impiantistici (di climatizzazione, ventilazione, apparecchiature di centrale) installati dal Concessionario. A tale proposito, l'eventuale quota di energia elettrica prodotta dal Concessionario, eccedente gli utilizzi previsti



nel Servizio Energia quali illuminazione e condizionamento, sarà acquistata in via prioritaria dal Concedente ad un prezzo scontato del 10% rispetto al prezzo di mercato applicato dal fornitore individuato.

**b.6 Canone del Servizio di Portierato**

Nella suindicata dichiarazione dovrà essere indicato sia il ribasso offerto in termini percentuali sul canone del Servizio di Portierato, estratto dalla Proposta e pari ad Euro 258.500,00 al netto degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, calcolato su base annua, IVA esclusa, sia l'importo offerto al netto dei predetti oneri per la sicurezza (calcolato su base annua, IVA esclusa) quale unico elemento, quest'ultimo, oggetto di valorizzazione ai fini della attribuzione del punteggio.

La presentazione di un'offerta al rialzo sul predetto importo sarà causa di esclusione dalla procedura.

**c) Canone di disponibilità**

Nella suindicata dichiarazione dovrà essere indicato sia il ribasso offerto in termini percentuali sul Canone di Disponibilità, indicato come valore posto a base di gara e pari ad Euro 9.000.000, calcolato su base annua, IVA esclusa, sia l'importo offerto (calcolato su base annua, IVA esclusa).

La presentazione di un'offerta al rialzo sul predetto importo sarà causa di esclusione dalla procedura.

**d) Contributo (prezzo)**

Nella suindicata dichiarazione dovrà essere indicato il ribasso offerto in termini, espresso in numeri e lettere, rispetto al contributo (prezzo) di cui all'art. 180, comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016, messo a disposizione del concessionario da parte dell'Ateneo.

In ogni caso, non potrà essere richiesto, a pena di esclusione, un prezzo pari o superiore a quello previsto dagli atti di gara.

Con riferimento agli elementi di cui sopra, si precisa che, in caso di discordanza tra l'espressione dei valori offerti in cifre e quelli in lettere, prevarrà l'indicazione più conveniente per l'amministrazione aggiudicatrice

- 2 Piano economico-finanziario, asseverato da un istituto di credito o da società di servizi costituite dall'istituto di credito stesso ed iscritte nell'elenco generale degli intermediari finanziari, ai sensi dell'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o da una società di revisione ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966. Il piano economico-finanziario, oltre a prevedere il rimborso delle spese sostenute per la predisposizione del progetto di fattibilità posto a base di gara, comprende l'importo delle spese sostenute per la predisposizione delle offerte, comprensivo anche dei diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del codice civile. L'importo complessivo delle spese di cui al periodo precedente non può superare il 2,5 per cento del valore dell'investimento, come desumibile dal progetto di fattibilità posto a base di gara. Tale piano dovrà essere elaborato sulla base degli elementi quantitativi indicati nell'offerta economica.

Dovranno essere indicati dettagliatamente tutti gli investimenti stimati dal concessionario per la realizzazione e gestione dell'iniziativa, calcolati su base annua, tenendo conto del valore del tasso di interesse base pari all'1,2%, da assumere come riferimento da ciascun concorrente in fase di gara.

È richiesta, oltre all'esplicitazione dei risultati di progetto (VAN, IRR, Pay Back Period, ecc.), anche l'evidenza annuale delle proiezioni di Conto Economico, Stato Patrimoniale e Rendiconto Finanziario lungo tutta la durata della Concessione. Nello specifico il conto economico dovrà indicare analiticamente tutte le tipologie di ricavo previste dal concessionario con evidenza delle ipotesi alla base della stima delle stesse; le proiezioni di conto economico dovranno indicare le principali voci di costo (a titolo esemplificativo: costo del personale, costi di gestione, costi di manutenzione, ovvero le evidenze delle ipotesi alla base della stima delle stesse). Dovranno essere indicate tutte le ulteriori assunzioni alla base dell'elaborazione delle proiezioni annuali e della valutazione del progetto (a titolo esemplificativo e non esaustivo: struttura finanziaria del progetto, tipologia di finanziamenti con indicazione del relativo tasso di interesse passivo e delle modalità di rimborso, ammortamento, tasso di inflazione, tasso di attualizzazione dei flussi, ecc.).

L'Università si riserva di verificare, attraverso il Piano economico finanziario, a pena di esclusione, il rispetto delle prescrizioni di cui al presente Disciplinare e la sostenibilità economico-finanziaria delle singole offerte (tecniche ed economiche) presentate.





Il Piano economico finanziario dovrà essere corredato da una Relazione illustrativa in cui siano evidenziati tutti i presupposti economico-finanziari posti a base del Piano medesimo, e gli elementi costitutivi dell'offerta. Dovrà, altresì, riportare analisi dei ricavi previsti con i giustificativi che hanno determinato tali stime.

La suddetta Relazione illustrativa costituirà elemento imprescindibile per la conferma dell'attribuzione dei relativi punteggi da parte della Commissione giudicatrice.

Ai sensi dell'art. 165, comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016, l'offerta economica deve essere corredata dalla dichiarazione sottoscritta da uno o più istituti finanziari di manifestazione di interesse a finanziare l'operazione, anche in considerazione dei contenuti dello schema di convenzione e del piano economico-finanziario presentati dal concorrente.

Così come richiesto dal comma 10 dell'art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016, il concorrente dovrà inserire i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, dichiarando altresì che l'importo indicato per la manodopera garantisce comunque il rispetto dei minimi salariali.

La mancata indicazione di tali costi e/o oneri comporta l'esclusione dalla procedura di gara.

Si sottolinea che il Responsabile Unico del Procedimento procederà, ai sensi dell'ultimo periodo del comma 10 dell'art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016, a verificare che l'offerta dell'aggiudicatario assicuri il rispetto dei minimi salariali retributivi di cui al comma 16 dell'art. 23 del D. Lgs. n. 50/2016. Tale verifica avverrà dopo la proposta di aggiudicazione ed indipendentemente dal fatto che l'offerta risulti anomala.

L'offerta economica presentata come su indicato, dovrà, a pena di esclusione, essere sottoscritta digitalmente dal rappresentante dell'offerente. In caso di RTI già costituito, l'offerta dovrà, a pena di esclusione, essere sottoscritta digitalmente dal rappresentante della mandataria.

Nell'ipotesi di soggetti che si sono impegnati a costituire un RTI/consorzio in caso di aggiudicazione, i documenti medesimi dovranno, a pena di esclusione dell'intero raggruppamento, essere sottoscritti digitalmente dai rappresentanti di ciascun componente.

Nel caso che l'offerta sia sottoscritta da un procuratore speciale del legale rappresentante, va trasmessa la relativa procura.

#### SOCCORSO ISTRUTTORIO

Ai sensi dell'art. 83, comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016, le carenze di qualsiasi elemento formale della busta 1 possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente paragrafo. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi della documentazione amministrativa e del documento di gara unico europeo, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica e quella economica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che li devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Sarà ugualmente escluso dalla gara il concorrente che, in sede di integrazione documentale, non dia attestazione di possedere il requisito, dichiarato nel documento mancante, sin dal momento di presentazione dell'offerta.

Si precisa che verrà comunque ritenuta insanabile, e pertanto sarà considerata immediatamente a pena di esclusione, quella mancanza, incompletezza o irregolarità essenziale la cui regolarizzazione a posteriori, cioè dopo l'acquisizione pubblica del numero e dei nominativi degli offerenti, determinerebbe evidentemente una violazione dei principi di par condicio tra i concorrenti e di massima trasparenza della procedura di gara, che determinano violazione del principio di segretezza dell'offerta.

Si considera insanabile, in tale ottica, la mancanza/irregolarità essenziale dei seguenti documenti:

- presentazione di un'offerta economica non sottoscritta digitalmente secondo le modalità di cui agli artt. 24 e 65 del D. Lgs. n. 82/2005;
- presentazione di un'offerta plurima o condizionata, ovvero offerte in aumento, anche con riguardo al valore dell'investimento da realizzare;
- mancata presentazione di una o più buste contenute nel plico principale;



- mancata costituzione, al momento della presentazione dell'offerta, della cauzione provvisoria - di cui al punto 5) della Busta virtuale 1 - e dell'Impegno di cui al punto 6) della Busta virtuale 1, fatto salvo quanto previsto all'art. 93, comma 8, ultimo capoverso del D. Lgs. n. 50/2016;
- mancanza o carenze dei documenti di cui alle buste 2 e 3 e mancanza della sottoscrizione dell'Offerta Tecnica e dell'Offerta Economica;
- mancato versamento del contributo ANAC nei termini di presentazione dell'offerta.

Si segnala che l'art. 59, comma 3 del D. Lgs n. 50/2016 stabilisce che sono considerate irregolari le offerte:

- a) che non rispettano i documenti di gara;
- b) che l'amministrazione aggiudicatrice ha giudicato anormalmente basse.

Ai sensi del comma 4 del medesimo articolo sono, invece, considerate inammissibili le offerte:

- a) in relazione alle quali la commissione giudicatrice ritenga sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi;
- b) che non hanno la qualificazione necessaria;
- c) il cui prezzo supera l'importo posto dall'amministrazione aggiudicatrice a base di gara, stabilito e documentato prima dell'avvio della procedura di gara.

#### CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E CRITERIO DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

La procedura sarà aggiudicata in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, valutabile ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016.  
La valutazione dell'offerta sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

Valore massimo attribuibile: 100 punti, di cui:

- Offerta tecnica: 70 punti
- Offerta economica: 30 punti

In particolare le offerte saranno valutate secondo i seguenti elementi:

#### ELEMENTI QUALITATIVI

1	Qualità tecnica della proposta progettuale in relazione alla migliore organizzazione e distribuzione funzionale degli spazi, alle scelte di identità architettonica e di visibilità funzionale dei differenti corpi di fabbrica del campus e di soluzioni logistiche che assicurino la migliore gestione degli spazi pubblici e privati		10
1.1	Qualità tecnica e completezza della proposta progettuale		2
1.1.1	Rispondenza della soluzione progettuale ai requisiti contenuti nelle linee guida "sezione generale" del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale	0.5	
1.1.2	Rispondenza della soluzione progettuale ai requisiti contenuti nelle linee guida "aree didattiche" del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale	0.5	
1.1.3	Rispondenza della soluzione progettuale ai requisiti contenuti nelle linee guida "biblioteca" del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale	0.5	
1.1.4	Rispondenza della soluzione progettuale ai requisiti contenuti nelle linee guida "aree dipartimentali" e "macropiattaforma" del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale	0.5	
1.2	Riconoscibilità architettonica e assetto delle funzioni universitarie all'interno del Campus in base alle interrelazioni tra le specifiche tipologie di attività (attività di didattica, didattica, biblioteca e studio collaborativo, attività dipartimentali e macropiattaforma scientifica)		4



1.2.1	Corretta dislocazione delle macro-aree funzionali nel rispetto delle logiche di interconnessione tra le differenti attività, aggregazione e organicità degli spazi aventi la medesima tipologia di utilizzo garantendo l'equidistanza tra spazi dipartimentali e macropiattaforma scientifica	1	
1.2.2	Riduzione della frammentazione degli spazi universitari didattico-scientifici al livello del common ground che, pur garantendo la permeabilità all'interno del Campus, consenta ed assicuri un adeguato presidio degli accessi ed un razionale utilizzo degli spazi	1	
1.2.3	Identità architettonica del Campus Universitario e caratterizzazione dei singoli corpi di fabbrica che, attraverso caratteri architettonici distintivi, garantisca visibilità e meglio rappresenti le diverse destinazioni d'uso degli edifici	2	
1.3	Qualità delle soluzioni distributive, funzionali ed organizzative degli spazi aperti del Campus, anche dell'area di espansione, che, nel rispetto della permeabilità e della differenziazione tra pubblico e privato, assicuri un facile orientamento ed una diversificazione funzionale dei flussi, nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza ed un facile controllo e gestione degli spazi universitari, attraverso una corretta organizzazione dei percorsi	2	
1.3.1	Continuità visiva fra gli spazi interni al Campus ed il contesto e organizzazione gerarchica del sistema dei percorsi che favorisca l'orientamento degli utenti, garantendo la separazione delle aree tecnologiche sensibili e potenzialmente pericolose.	1	
1.3.2	Soluzioni progettuali che fanno degli spazi del Common Ground luoghi ricchi di attività e accoglienti per tutti gli utenti.	1	
1.4	Organizzazione della logistica e della viabilità di servizio che assicuri il decoro, la fruibilità ed il comfort del Common Ground e garantisca l'eliminazione delle interferenze con la vita pubblica del Campus.	2	
1.4.1	Efficienza e qualità dell'area logistica.	1	
1.4.2	Risoluzione delle interferenze tra area logistica e qualità del Common Ground	1	
2	Qualità della proposta progettuale che assicuri il miglior rapporto tra soluzioni strutturali, funzionali e distributive per una ottimizzazione nell'utilizzo degli spazi nel tempo	8	
2.1	Qualità delle soluzioni strutturali, in relazione alla differente destinazione d'uso degli edifici, che assicuri e migliori il razionale utilizzo degli spazi disponibili	2	
2.2	Qualità delle soluzioni distributive e funzionali che garantiscano un elevato grado di flessibilità nell'utilizzo futuro degli spazi	2	
2.2.1	Corretta tipologia e profondità del corpo di fabbrica, assicurando possibili flessibilità e reversibilità nel tempo	1	
2.2.2	Soluzioni che assicurano un elevato grado di autonomia, indipendenza e separazione degli accessi e dei percorsi, orizzontali e verticali, tra aree didattiche ed aree dipartimentali, permettendo una gestione delle aree anche con orari diversificati	0.5	
2.2.3	Possibile incremento di numero e dimensionamento dei collegamenti, verticali e orizzontali, rispetto ai minimi normativi, nonché valorizzazione degli spazi di distribuzione/passaggio	0.5	
2.3	Qualità progettuali delle aree tecnologiche di servizio alle attività didattico scientifiche	2	



2.3.1	Soluzioni progettuali innovative circa il dimensionamento ed il posizionamento dei cavedi tecnologici verticali al fine di garantire l'accessibilità agli stessi.	1		
2.3.2	Interconnessione e compresenza, ai singoli piani degli edifici dipartimentali, di arre studio ed arre laboratori (Dry, Wet A e Wet B) riferibili alle diverse attività ed esigenze funzionali impiantistiche	0.5		
2.3.3	Soluzioni progettuali funzionali che assicurino un ottimale dislocazione, numero e dimensionamento dei locali serventi e tecnologici comuni, di supporto e accessori, all'attività didattica e di ricerca	0.5		
2.4	Qualità costruttiva e caratteristiche tecnico/prestazionali dei materiali edili che assicurino un alto livello prestazionale e di manutenibilità		2	
2.4.1	Scelte innovative circa le tecnologie costruttive in relazione alle differenti aree funzioni previste in progetto	1		
2.4.2	Qualità prestazionali dei materiali, in relazione alle differenti esigenze delle aree funzionali e nel rispetto dei requisiti di igiene, di comfort e di mantenimento della qualità e dei requisiti estetici nel tempo.	1		
3	Qualità delle scelte progettuali e realizzative degli impianti tecnologici in relazione alle esigenze specifiche delle aree funzionali, alla flessibilità di utilizzo degli spazi nel tempo, alle caratteristiche prestazionali ed al comfort ambientale		3	10
3.1	Requisiti generali degli impianti tecnologici			
3.1.1	Soluzioni progettuali impiantistiche modulari e flessibili, che permettano nel tempo di aggregare o suddividere gli spazi in caso di mutate condizioni di utilizzo delle aree, e che prevedano opportuni spazi disponibili all'interno di cavedi per implementazioni future e che assicurino, altresì, espandibilità per future esigenze, agevole manutenzione o sostituzione di componenti ed apparecchiature senza interferire/interrompere il regolare svolgimento delle attività Universitarie.	1		
3.1.2	Livello di integrazione delle funzioni di controllo e supervisione degli impianti come elementi del sistema di supervisione e controllo impianti dell'edificio (BMS) al fine di realizzare l'integrazione delle funzioni automatiche, una supervisione e gestione centralizzata e un sistema di misura dei vettori energetici e delle risorse idriche a servizio dell'intero complesso per verifica delle prestazioni energetiche dello stesso	1		
3.1.3	Livello qualitativo delle apparecchiature in termini di efficienza, prestazioni, reperibilità sul mercato e limitata diversificazione delle stesse in base alle specifiche esigenze degli ambienti.	0.5		
3.1.4	Adeguate predisposizioni impiantistiche all'interno dei locali, funzionali all'alimentazione delle apparecchiature, dell'arredo e dei sistemi audio-video, esclusi dal presente appalto.	0.5		
3.2	Qualità delle scelte progettuali degli impianti meccanici			
3.2.1	Scelte adottate nella produzione termo frigorifera suddivisa tra i vari sistemi di produzione: la soluzione progettuale dell'impianto cogenerativo e l'uso delle fonti rinnovabili.	2		
3.2.2	Riutilizzo delle acque meteoriche per l'irrigazione delle aree verdi e per l'alimentazione delle cassette di risciacquo dei WC (rete duale) in modo da garantire riduzioni di consumo acqua potabile ed altre scelte che ottimizzino il consumo dell'acqua potabile	1		
3.3	Qualità delle scelte progettuali degli impianti elettrici			
3.3.1	Risparmio energetico e miglioramento della gestione dell'illuminazione artificiale utilizzando lampade a LED e sistemi di controllo con reattori dimmerabili DALI,	2		



	sensori di presenza e sensori di luminosità in grado di mantenere all'interno degli ambienti condizioni d'illuminazione ottimale per tutto l'arco della giornata			
3.3.2	Soluzioni adottate per la produzione in sito di energia elettrica rinnovabile attraverso la realizzazione di un impianto fotovoltaico in base alle normative vigenti (D.Lgs.28 / 2011) che sia architettonicamente integrato, con soluzioni tecniche atte a migliorare le prestazioni e incrementare l'energia rinnovabile prodotta attraverso l'utilizzo di pannelli di elevata efficienza, inverter in grado di contenere le perdite e un sistema di monitoraggio da remoto per migliorare il rendimento dell'impianto.	1		
3.4	Qualità delle scelte progettuali degli impianti speciali		1	
3.4.1	Soluzioni progettuali che assicurino il miglioramento e l'integrazione tra i vari sistemi di allarme, sicurezza e di emergenza, al fine di facilitare, dal Centro di Controllo, l'individuazione della natura dell'emergenza ed avviare tempestivamente la relativa comunicazione/attivazione delle procedure necessarie.	0.5		
3.4.2	Soluzioni progettuali che assicurino un alto di livello di copertura dell'impianto di videosorveglianza, antintrusione e regolamentazione degli accessi nelle diverse aree	0.5		
4	Qualità delle proposte progettuali che valorizzino l'ecosistema, il comfort ed il rispetto dell'ambiente e che assicurino il raggiungimento di un elevato grado di certificazione WELL e LEED			8
4.1	Incremento del Punteggio WELL offerto compreso tra 60 e 69 (Gold Level)		1	
4.2	Omogeneità della percentuale dei punti offerti in ciascuna sezione del protocollo WELL. L'omogeneità sarà definita confrontando i gradi di copertura di ciascuna sezione rispetto alla media delle percentuali raggiunte nelle diverse sezioni;		2	
4.3	Rendicontazione tramite report annuali e dettagliati (a cura di un WELL AP) circa lo stato delle strategie WELL per tutta la durata della concessione;		1	
4.4	Rinnovo della certificazione WELL (con tutti gli oneri a proprio carico) all'approssimarsi della sua naturale scadenza e senza discontinuità e per tutta la durata della concessione. Il rinnovo dovrà essere eseguito mantenendo quantomeno il medesimo livello di certificazione pre-esistente (ovvero quello offerto in sede di gara) secondo lo standard WELL che all'atto del rinnovo risulterà essere in vigore.		2	
4.5	Implementazione delle soluzioni di gestione e manutenzione edilizia ed impiantistica con conseguimento della certificazione LEED versione 4.1 Operation & Maintenance ottenendo il livello minimo GOLD. Dovrà essere garantito il rinnovo della certificazione LEED (con tutti gli oneri a proprio carico) all'approssimarsi della sua naturale scadenza e senza discontinuità e per tutta la durata della concessione. Il rinnovo dovrà essere eseguito mantenendo quantomeno il medesimo livello di certificazione pre-esistente (GOLD, ovvero quello offerto in sede di gara) secondo la versione LEED che all'atto del rinnovo risulterà essere in vigore.		2	
5	Qualità dell'offerta tecnica inerenti gli aspetti di project management quali impiego della modellazione BIM, organizzazione e gestione della fase di costruzione (gestione sicurezza cantiere, problematiche ambientali e programmazione attività)			7
5.1	Impiego del Sistema di gestione informativa della progettazione (SgIP) e della modellazione BIM. Approccio metodologico che sarà adottato per l'impiego del sistema di gestione informativa della progettazione" (SgIP) e la caratterizzazione del modello BIM nelle diverse fasi di attuazione dell'intervento. Applicazione, mediante simulazione della metodologia proposta.		3	
5.2	Organizzazione e gestione della fase di costruzione		4	





5.2.1	Gestione della sicurezza del cantiere attraverso la valutazione dell'impostazione della logistica di cantiere, la metodologia inerente l'approccio al problema della sicurezza, l'analisi e la valutazione dei rischi, la descrizione e il programma delle attività di organizzazione e gestione della sicurezza in fase di costruzione e l'organigramma dei soggetti che svolgeranno le attività di organizzazione e gestione della sicurezza.	1		
5.2.2	Gestione delle problematiche ambientali attraverso l'approccio proposto per ridurre l'impatto sull'ambiente durante le fasi di costruzione e gestione, l'approccio alle tematiche della gestione ambientale inerenti il cantiere e le sue vicinanze, la gestione dei materiali di risulta e la gestione degli stakeholder sulle tematiche di gestione ambientale.	1		
5.2.3	Programmazione dei lavori di costruzione attraverso l'approccio metodologico proposto per la redazione della cronoprogrammazione e il cronoprogramma di costruzione.	2		
6	Qualità e completezza della Convenzione			5
7	Sostenibilità del Business Plan			7
7.1	Ricavi attesi, costi e flussi finanziari	2		
7.2	Modalità di copertura o gestione dei rischi e connessi costi	3		
7.3	Modalità di trasmissione dati, ai fini del monitoraggio del concedente	2		
8	Qualità tecnica ed affidabilità dei servizi di gestione			15
8.1	Servizio di governo		2	
8.1.1	Proposta di idoneo strumento informativo in grado di gestire ed ottimizzare, in tempo reale, lo scambio di informazioni, tra il Concessionario ed il Concedente, relative alle attività tecnico gestionali, alle attività di pianificazione ed alle attività di monitoraggio	1		
8.1.2	Modalità di costituzione e gestione dell'anagrafica tecnica architettonica ed impiantistica tramite l'aggiornamento continuo e tempestivo dei dati	1		
8.2	Servizio di manutenzione ordinaria delle Opere edili ed impianti tecnologici		3	
8.2.1	Impostazione della logistica del Servizio e approccio del concorrente alla gestione dei servizi di manutenzione.	1		
8.2.2	Modalità gestionali e operative con cui si intende erogare i servizi previsti	0.5		
8.2.3	Analisi e sviluppo delle modalità con le quali si intende migliorare i servizi di manutenzione programmata e gestione degli interventi corretti e/o a guasto posti a base di gara	1		
8.2.4	Sviluppo dalla metodologia che si intendere impiegare per la "valutazione e monitoraggio dello stato conservativo" del patrimonio immobiliare e impiantistico	0.5		
8.3	Servizio di manutenzione straordinaria delle Opere edili ed impianti tecnologici		3	
8.3.1	Impostazione della logistica del Servizio e approccio alla gestione dei servizi di manutenzione straordinaria Organizzazione e dimensionamento della struttura dedicata alla gestione tecnica ed operativa delle attività di manutenzione straordinaria	0.5		



8.3.2	Modalità gestionali e operative con cui si intende erogare le attività di manutenzione straordinaria	0.5	
8.3.3	Miglioramento dei servizi di manutenzione straordinaria e relative modalità di svolgimento/erogazione	1	
8.3.4	Sviluppo e implementazione del Life-Cycle e modalità che si intende impiegare per definire gli interventi di manutenzione straordinaria dal punto di vista programmatico attraverso la metodologia di “valutazione e monitoraggio dello stato conservativo”.	1	
8.4	Servizio Energia		3
8.4.1	Ottimizzazione delle modalità di revamping dei componenti e delle apparecchiature relative all’impianto di cogenerazione.	1	
8.4.2	Implementazione dell’efficacia del sistema di autocontrollo e monitoraggio del servizio specificatamente ai metodi di verifica dell’esatta applicazione delle procedure proposte, ai metodi di rilevazione delle difformità riscontrate in corso di esercizio e alle azioni correttive adottate.	1	
8.4.3	Incremento della percentuale riservata dal Concedente al Concessionario, superiore al 50%, dei proventi generati dalla rendita dei titoli di efficienza energetica (es. certificati bianchi) eventualmente acquisiti dal Concessionario.	1	
8.5	Servizio di pulizia ed igiene ambientale		3
8.5.1	Qualità della struttura organizzativa del gestore del servizio. Adeguatezza della struttura organizzativa e del gruppo di lavoro proposto. Disponibilità e reperibilità di un supervisore con formazione tecnica su sistemi di pulizia e tipologia di materiali	1	
8.5.2	Qualità del piano di lavoro e delle apparecchiature utilizzate dal gestore del servizio	1	
8.5.3	Efficacia del sistema di verifica dei livelli di qualità del servizio (controllo di risultato). Funzionalità ed efficacia della metodologia e del sistema di verifica finalizzato a garantire i livelli di qualità richiesti e la frequenza di visite ispettive	1	
8.6	Servizio di portierato		1
8.6.1	Qualità della struttura organizzativa. Adeguatezza della struttura organizzativa e del gruppo di lavoro proposto. Numero di ore dedicate alla formazione del personale.	0.5	
8.6.2	Organizzazione del servizio proposto tenendo conto delle peculiarità del Campus e delle connesse esigenze di sicurezza, efficacia del sistema di autocontrollo e monitoraggio dei servizi, nonché del sistema di reportistica sull’andamento delle attività	0.5	
			70/100

#### ELEMENTI QUANTITATIVI

9	Durate contrattuali		3
9.1	Durata della concessione	3	
10	Canoni dei servizi da corrispondere al Concessionario		17



10.1	Servizi di Governo	2	
10.2	Servizio di Pulizia ed Igiene Ambientale	3	
10.3	Servizi di Manutenzione Ordinaria delle Opere Edili ed Impianti Tecnologici	3	
10.4	Servizi di Manutenzione Straordinaria delle Opere Edili ed Impianti Tecnologici	3	
10.5	Servizio energia	3	
10.6	Servizio di Portierato	3	
11	Canone di disponibilità		5
12	Contributo (prezzo)		5
			30/100

**SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA**  
**APERTURA BUSTA VIRTUALE 1 - VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

La prima seduta pubblica virtuale avrà luogo il giorno 09/01/2020, alle ore 10,00 presso una sala del Rettorato dell'Università degli Studi di Milano, Via Festa del Perdono n. 7. Vi potranno partecipare i legali rappresentanti/ procuratori dei concorrenti oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti mediante la piattaforma telematica nella scheda di dettaglio della presente procedura.

Parimenti le successive sedute pubbliche virtuali saranno comunicate ai concorrenti con la stessa modalità.

Il Rup coadiuvato da un seggio di gara appositamente nominato, procederà, nella prima seduta pubblica virtuale, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.

Successivamente il seggio di gara procederà a:

- verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo;
- redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1 del Codice.

Nel termine di cinque giorni dalla suddetta seduta, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016, l'Amministrazione Appaltante provvederà a pubblicare, sulla base delle risultanze ottenute, l'elenco dei soggetti ammessi ed esclusi nella scheda di dettaglio della presente procedura sulla piattaforma telematica.

Qualora si dovessero verificare delle posizioni che necessitano di ulteriori approfondimenti, o si debba applicare l'istituto del soccorso istruttorio, i concorrenti interessati compariranno nel suddetto elenco con lo stato "ammesso con riserva".

Si precisa che gli adempimenti suddetti devono intendersi atti a soddisfare gli oneri comunicativi a carico dell'Amministrazione Appaltante, previsti all'art. 29, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016.

Ai sensi dell'art. 85 comma 5, primo periodo del D. Lgs. n. 50/2016, la stazione appaltante può chiedere agli offerenti e ai candidati, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti a comprova dei requisiti o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.



Precisamente, con riferimento alle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, l'Amministrazione appaltante si riserva in ogni fase della procedura la facoltà di richiedere la documentazione dimostrativa di quanto autodichiarato e di procedere alle necessarie verifiche.

Qualora tali verifiche non confermino le dichiarazioni contenute nell'offerta, l'Amministrazione appaltante procederà all'esclusione del concorrente dalla gara, alla escussione della relativa cauzione provvisoria ed alla segnalazione del fatto all'Autorità per i provvedimenti di competenza.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'ANAC, di cui alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

#### COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, ovvero ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusa l'apposita regolamentazione interna volta a preordinare le disposizioni per l'esercizio dell'attività negoziale della amministrazione stessa, approvata nelle forme previste dall'ordinamento dell'Università. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9 del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte. La stazione appaltante pubblica, nella scheda di dettaglio della presente procedura sulla piattaforma telematica, la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

#### APERTURA DELLE BUSTE VIRTUALI 2 E 3 - VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il seggio di gara procederà a consegnare gli atti alla commissione giudicatrice.

La commissione giudicatrice, in seduta pubblica virtuale, procederà all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente Disciplinare.

In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente Disciplinare. In particolare la Commissione procederà:

- alla valutazione delle offerte contenute nelle Buste virtuali 2 "Offerta tecnica";
- all'attribuzione del Punteggio Tecnico di ciascun concorrente.

Il calcolo dell'offerta economicamente più vantaggiosa sarà effettuato utilizzando il metodo aggregativo compensatore, con riparametrazione dei punteggi relativi all'offerta tecnica, secondo i criteri indicati in via analitica ai successi punti.

L'offerta economicamente più vantaggiosa sarà determinata attraverso l'applicazione della seguente formula:

$$C(a) = \sum_n [W_i \times V(a)_i]$$

Dove:

C(a) = indice di valutazione dell'offerta (a)

n = numero totale dei criteri

W<sub>i</sub> = peso o punteggio attribuito al criterio (i)

V(a)<sub>i</sub> = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al criterio (i) variabile tra 0 e 1

$\sum_n$  = sommatoria

Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica.

Con riferimento agli elementi qualitativi della griglia relativa alla descrizione delle prestazioni, le offerte verranno valutate come segue:



per ciascun criterio/sub-criterio, ogni componente della Commissione di gara attribuirà all'offerta valutata un coefficiente discrezionale - motivazionale compreso tra 0 e 1 sulla base della seguente tabella:

Coefficiente	Criterio motivazionale
0	Assente
0,1	Quasi del tutto assente
0,2	Assolutamente insufficiente
0,3	Gravemente insufficiente
0,4	Insufficiente
0,5	Mediocre
0,6	Sufficiente
0,7	Discreto
0,8	Buono
0,9	Ottimo
1	Eccellente

La Commissione calcolerà la media dei coefficienti attribuiti dai componenti per ogni criterio. Il punteggio del concorrente per ciascun criterio/sub-criterio sarà ottenuto moltiplicando la media dei coefficienti per il valore del relativo punteggio massimo. Il punteggio complessivo dell'offerta tecnica sarà dato dalla somma dei punteggi ottenuto per ciascun criterio/sub-criterio. Le valutazioni della Commissione risulteranno da apposito processo verbale. Le attribuzioni dei coefficienti numerici si intenderanno correlate al giudizio motivazionale indicato nella soprariportata tabella senza necessità di ripetizione nel relativo verbale.

I punteggi così assegnati saranno considerati con un arrotondamento fino alla seconda cifra decimale applicando la "regola di arrotondamento" di seguito descritta: se la terza cifra decimale è superiore o uguale a 5, la seconda cifra decimale verrà aumentata di una unità; se la terza cifra decimale è inferiore a cinque, essa sarà semplicemente troncata

Il coefficiente assegnato, moltiplicato per il punteggio massimo del relativo elemento qualitativo, determinerà il punteggio attribuito a ciascun parametro per ogni offerta.

Successivamente, in seduta pubblica virtuale, la commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica virtuale successiva, la commissione procederà all'apertura della busta contenente l'offerta economica e quindi alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche in successiva seduta riservata.

Metodo di attribuzione del punteggio dell'offerta economica.

Quanto all'offerta economica, per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura quantitativa, l'attribuzione dei punteggi avverrà attraverso la seguente formula:

Formula	Dove
$V(a)_i = R_a / R_{max}$	$R_a$ = % valore (ribasso) offerto dal Concorrente (a) $R_{max}$ = % valore (ribasso) dell'offerta più conveniente





I coefficienti determinati secondo quanto sopra specificato saranno arrotondati alla seconda cifra decimale dopo la virgola per approssimazione.

Si procederà quindi alla somma di tutti i punteggi (Punteggio Tecnico e Punteggio Economico) attribuiti alle diverse offerte, attribuendo il punteggio complessivo a ciascuna offerta ai sensi dell'art. 95, comma 9 del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi parziali differenti, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al successivo paragrafo "Aggiudicazione e Prelazione".

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo paragrafo "Verifica di anomalia delle offerte".

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP e all'ufficio preposto le eventuali esclusioni da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste 1 e 2;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

In tali casi il RUP procederà alle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice.

#### VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Il calcolo di cui al primo periodo dell'art. 97, comma 3 del Codice è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre.

La stazione appaltante in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3, lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente paragrafo "Aggiudicazione e Prelazione".



## AGGIUDICAZIONE E PRELAZIONE

La proposta di aggiudicazione è formulata dalla commissione giudicatrice in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta. Con tale adempimento la commissione chiude le operazioni di gara e trasmette al RUP tutti gli atti e documenti ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale di cui al paragrafo “Verifica di anomalia delle offerte”, la proposta di aggiudicazione è formulata dal RUP al termine del relativo procedimento.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

Nel caso in cui il Promotore, non dovesse risultare aggiudicatario della presente Procedura, lo stesso potrà esercitare, ai sensi di quanto previsto ai sensi dell'art. 183, comma 15 del D. Lgs. n. 50/2016, entro quindici giorni dalla comunicazione di aggiudicazione, il diritto di prelazione (la “Prelazione”) e divenire aggiudicatario se dichiara di impegnarsi ad adempiere alle obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni offerte dall'aggiudicatario.

Se il Promotore non risulta aggiudicatario e non esercita la prelazione ha diritto al pagamento, a carico dell'aggiudicatario, dell'importo delle spese per la predisposizione della Proposta.

A tal proposito, si evidenzia che le spese sostenute per la predisposizione della proposta, come verificate dagli uffici preposti, ammontano ad Euro 6.700.000,00 (seimilionisettecentomila/00), di importo conforme ai limiti indicati nel comma 9 dell'art. 183 del D. Lgs. n. 50/2016.

Se il Promotore esercita la prelazione, l'originario aggiudicatario ha diritto al pagamento, a carico del Promotore, dell'importo delle spese per la predisposizione dell'offerta nei limiti di cui all'art. 183, comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante procede a:

- 1) richiedere, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto i documenti di cui all'art. 86, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del Codice;
- 2) richiedere - laddove non sia stata effettuata la verifica di congruità dell'offerta - i documenti necessari alla verifica di cui all'articolo 97, comma 5, lett. d) del Codice;
- 3) verificare, ai sensi dell'art. 95, comma 10, il rispetto dei minimi salariali retributivi di cui al sopra citato art. 97, comma 5, lett. d).

La stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione, ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

A decorrere dall'aggiudicazione, la stazione appaltante procede, entro cinque giorni, alle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 lett. a) e tempestivamente, comunque non oltre trenta giorni, allo svincolo della garanzia provvisoria nei confronti dei concorrenti non aggiudicatari.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'articolo 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica di cui al precedente punto 1) del possesso dei requisiti.

Resta ferma la necessità di acquisire nei confronti dell'aggiudicatario la documentazione di legge in materia di “antimafia”.

In caso di esito negativo delle verifiche, ovvero di mancata comprova dei requisiti, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria.

La stazione appaltante procederà, con le modalità sopra indicate, nei confronti del secondo graduato. Nell'ipotesi in cui la gara non possa essere aggiudicata neppure a quest'ultimo, la stazione appaltante procederà, con le medesime modalità sopra citate, scorrendo la graduatoria.

## STIPULA DEL CONTRATTO

Intervenuta l'aggiudicazione, la Stazione Appaltante comunicherà ai partecipanti alla procedura la graduatoria finale e, decorso il termine di cui all'art. 32, comma 9, del Codice, inviterà l'aggiudicatario ad avviare le attività di progettazione definitiva, con apposito provvedimento del RUP.

La redazione del progetto definitivo dovrà essere completata entro 180 giorni dalla sottoscrizione di apposito verbale tra le parti.

Nel citato termine non rientrano le attività necessarie per la successiva approvazione del progetto definitivo.

L'Università potrà richiedere di modificare, integrare, correggere e rivedere il suddetto progetto, senza che l'aggiudicatario abbia nulla a pretendere.



All'aggiudicatario, previa comunicazione al RUP, è riservata la facoltà di omettere il livello di progettazione "definitivo", purché il livello successivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso, salvaguardando la qualità della progettazione, ai sensi dell'art. 23, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016, nonché osservando le prescrizioni, indicazioni e raccomandazioni allegate alla Determina conclusiva della Conferenza di servizi preliminare istruttoria di approvazione del progetto di fattibilità posto a base di gara.

In tal caso la redazione del progetto esecutivo dovrà essere completata entro 275 giorni dalla sottoscrizione di apposito verbale tra le parti.

Nel citato termine non rientrano le attività necessarie per la successiva approvazione del progetto esecutivo, che dovrà intervenire entro i successivi 90 giorni.

L'Università potrà richiedere di modificare, integrare, correggere e rivedere il suddetto progetto, senza che l'aggiudicatario abbia nulla a pretendere, con facoltà di sospendere i termini di approvazione del citato progetto.

La sottoscrizione del contratto di concessione può avvenire soltanto a seguito della approvazione del progetto definitivo (ovvero del progetto esecutivo, in caso di omissione del livello di progettazione "definitivo", ai sensi dell'art. 23, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016) e della presentazione di idonea documentazione inerente il finanziamento dell'opera, in ragione di quanto previsto dall'art. 165, comma 3, primo periodo, del Codice, applicabile ai contratti di partenariato pubblico privato in virtù di quanto previsto dall'art. 180, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016.

Ai sensi dell'art. 165, comma 5, penultimo periodo, del Codice, nel caso di risoluzione del rapporto a causa della mancata approvazione della progettazione e della mancata presentazione della documentazione indicata nel precedente periodo, l'aggiudicatario non avrà diritto ad alcun rimborso delle spese sostenute, ivi incluse quelle relative alla progettazione definitiva (ovvero esecutiva, in caso di omissione del livello di progettazione "definitivo", ai sensi dell'art. 23, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016). La precedente disposizione si applica in caso di responsabilità relativa a fatti imputabili all'aggiudicatario.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle verifiche previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia (d.lgs. 159/2011 c.d. Codice antimafia). Qualora la stazione appaltante proceda ai sensi degli articoli 88, comma 4-bis, e 92, comma 3 del D. Lgs. n. 159/2011, recederà dal contratto laddove si verifichino le circostanze di cui agli articoli 88, commi 4-bis e 4-ter e 92, commi 3 e 4 del citato decreto.

Il contratto è stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata.

L'aggiudicatario deposita presso la stazione appaltante la seguente documentazione necessaria alla stipula del contratto:

1. garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice. Contestualmente, la garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata, automaticamente, ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice;
2. copia autentica della polizza di responsabilità civile professionale prevista dall'art. 24, comma 4 del Codice. Ogni successiva variazione alla citata polizza deve essere comunicata alla stazione appaltante ai sensi dell'art. 5 del d.p.r. 7 agosto 2012, n. 137.

La polizza si estende anche alla copertura dei danni causati da collaboratori, dipendenti e praticanti.

La polizza delle associazioni di professionisti prevede espressamente la copertura assicurativa anche degli associati e dei consulenti.

Qualora l'aggiudicatario sia una società, trasmette la polizza di assicurazione di cui all'art. 1, comma 148 della Legge 4 agosto 2017, n. 124;

3. Dichiarazioni e documentazioni finalizzate alla richiesta di informazione/comunicazione antimafia, da inviare a cura della stazione appaltante alla competente Prefettura (ai sensi dell'art. 91 del D. Lgs. n. 159/2011 come modificato dal D. Lgs. n. 218/2012);
4. Dichiarazioni relative agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 cui è sottoposto il contratto.

5. In caso di RTI, atto notarile di costituzione del Raggruppamento Temporaneo, nel quale le Imprese aggiudicatarie conferiscono ad una di esse il mandato di esercitare la funzione di capogruppo, specificante che al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva anche processuale delle imprese mandanti nei confronti dell'Università degli Studi di Milano per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura riferentesi all'affidamento, anche dopo il collaudo dei lavori e fino all'estinzione di ogni rapporto. Tale atto dovrà riportare l'esatta indicazione delle prestazioni che saranno effettuate da ciascuna delle imprese interessate.



Nel caso in cui alla data di stipula del Contratto la Stazione Appaltante non abbia ricevuto l'esito delle verifiche previste ex lege, il Contratto sarà sottoposto a condizione risolutiva costituita dall'esito negativo delle menzionate verifiche.

Nel caso in cui la Stazione Appaltante venga a conoscenza dell'esito negativo delle menzionate verifiche prima della stipula del Contratto, la medesima Stazione Appaltante dichiarerà decaduto il concorrente dall'aggiudicazione della gara, dandone comunicazione al concorrente stesso.

In tale caso, la Stazione Appaltante si riserva di procedere all'aggiudicazione della gara al concorrente che segue in graduatoria, ponendo in essere gli adempimenti a ciò necessari anche in merito alla richiesta di documentazione. Il contratto di concessione dovrà riportare in allegato l'offerta aggiudicata e la matrice dei rischi, elaborata ai sensi delle Linee Guida Anac n. 9.

In virtù di quanto previsto dall'art. 165, comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016, il contratto di concessione dovrà stabilire la risoluzione del rapporto in caso di mancata sottoscrizione del contratto di finanziamento, nonché, se del caso, di mancato collocamento delle obbligazioni emesse dalle società di progetto di cui all'art. 185 del Codice, entro diciotto mesi, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto di concessione. Nel caso di risoluzione del rapporto ai sensi di quanto previsto nel precedente periodo, il concessionario non avrà diritto ad alcun rimborso delle spese sostenute. In caso di parziale finanziamento del progetto e comunque per uno stralcio tecnicamente ed economicamente funzionale, il contratto di concessione rimane efficace limitatamente alla parte che regola la realizzazione e la gestione del medesimo stralcio funzionale. Resta salva la facoltà del concessionario di reperire la liquidità necessaria alla realizzazione dell'investimento attraverso altre forme di finanziamento previste dalla normativa vigente, purché sottoscritte entro i citati diciotto mesi, rilasciate da operatori di cui all'art. 106 del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385.

Ai sensi dell'art. 183, comma 13, terzo periodo, del D. Lgs. n. 50/2016, dalla data di inizio dell'esercizio del servizio, da parte del concessionario è dovuta anche una cauzione a garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla gestione dell'opera, da prestarsi nella misura del 10 per cento del costo annuo operativo di esercizio e con le modalità di cui all'articolo 103 D. Lgs. n. 50/2016; la mancata presentazione di tale cauzione costituisce grave inadempimento contrattuale.

L'esecutore dei lavori è obbligato a costituire e consegnare all'Università almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dall'Ateneo a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. L'importo della somma da assicurare corrisponde all'importo dei lavori.

La polizza deve assicurare l'Università contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari a € 5.000.000,00. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.

Il concessionario ai fini della liquidazione della rata di saldo dovrà stipulare una polizza indennitaria decennale, ai sensi dell'art. 103, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La polizza dovrà contenere la previsione del pagamento dell'indennizzo contrattualmente dovuto in favore dell'università non appena quest'ultima la richieda, anche in pendenza dell'accertamento della responsabilità e senza che occorranzo consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. Il limite di indennizzo della polizza decennale è pari al venti per cento del valore dell'opera realizzata.

L'esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipulare, per i lavori di cui al presente articolo, una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e per la durata di dieci anni e con un indennizzo pari a 5.000.000 di euro.

Resta stabilito che l'inadempimento di ciascuno di tali obblighi comporterà la decadenza immediata dall'aggiudicazione dell'affidamento, salvo il risarcimento dei danni che potranno derivare all'Amministrazione appaltante per la ritardata esecuzione della prestazione o per l'eventuale maggior costo della stessa rispetto a quello che si sarebbe affrontato senza la decadenza dell'aggiudicazione.





Si precisa che qualora l'Amministrazione Appaltante non dovesse procedere per qualsiasi motivo all'aggiudicazione della presente gara, l'Offerente non avrà diritto ad alcun indennizzo o compenso e che la formulazione della graduatoria e la relativa proposta di aggiudicazione della gara non produce in alcun modo gli effetti derivanti dalla stipula del contratto o dalla lettera di aggiudicazione. Inoltre, l'Aggiudicatario non avrà diritto ad alcun indennizzo o compenso qualora, per qualsiasi motivo l'Amministrazione Appaltante non dovesse inviare la lettera di aggiudicazione o stipulare il contratto relativo alla presente gara.

L'Aggiudicatario rinuncia a qualsiasi pretesa di carattere economico e/o giuridico che potrebbe derivare da eventuali provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria emessi in seguito ad impugnazione degli atti di gara e dei provvedimenti dell'Appaltante, anche successivamente alla stipula del contratto o all'invio della lettera di aggiudicazione.

Non è ammesso alcun corrispettivo per l'eventuale valore residuo dell'investimento non ammortizzato al termine del rapporto contrattuale.

Si precisa, infine, che l'Amministrazione Appaltante - nel rispetto della vigente normativa - per motivate e giustificate ragioni, potrà modificare l'iter procedurale sopra specificato.

Si evidenzia che nei quindici giorni precedenti la sottoscrizione del contratto di concessione, si procederà alla revisione del PEF al fine di adeguare il valore del tasso di interesse base pari all'1,2%, assunto da ciascun concorrente in fase di gara, al valore dell'Interest Rate Swap a 20 anni rilevato alla data di esecuzione della procedura di riequilibrio.

Resta inteso che laddove a seguito della procedura di adeguamento del tasso di interesse, dovesse verificarsi un incremento della somma dei Canoni dei Servizi e del Canone di Disponibilità oltre il valore massimo stabilito dalla documentazione di Gara, il Concedente e il Concessionario procederanno ad adeguare di comune accordo il Progetto Definitivo al fine di ricondurne l'investimento ad un importo compatibile con i limiti previsti dal Concedente, privilegiando, in primis, interventi di *value engineering* che consentano di conseguire risparmi economici a parità di prestazioni funzionali del Campus.

Il Concessionario, pena la risoluzione espressa del contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., si obbliga, nel termine perentorio di 30 giorni dalla segnalazione, a provvedere alla rimozione dalle cariche ricoperte dei soggetti nei cui confronti venga disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p., in ossequio ai principi ispiratori dell'art. 6, comma 1, del Protocollo di vigilanza collaborativa, sottoscritto, in data 19 febbraio 2019, tra l'Università degli Studi di Milano e l'Autorità Nazionale Anticorruzione, finalizzato a garantire la trasparenza e legalità nell'ambito delle infrastrutture c.d. strategiche.

#### I RAPPORTI TRA UNIMI ED AREXPO S.p.A.

Arexpo S.p.A. si è obbligata a vendere all'Università la piena proprietà di un'area di circa mq. 65.000 per la realizzazione del nuovo Campus universitario.

L'area è stata promessa in vendita, nello stato attuale di fatto e di diritto, ad eccezione dei lavori di sezionamento dei principali sottoservizi esistenti, nonché dei lavori di rimozione delle preesistenze ed interferenze esistenti sull'area, con le relative accessioni e pertinenze, con le servitù attive e passive, libera da ipoteche, locazioni e da diritti di terzi.

UNIMI, in particolare, nelle more della formalizzazione delle relative servitù a favore di AREXPO o dei suoi aventi causa, si è impegnata a lasciare attivi i sottoservizi elettrici nell'attuale posizione se compatibile con il progetto del Concessionario, oppure a spostarla, a cura e spese del Concessionario e in accordo con AREXPO, in altra posizione compatibile con il progetto stesso.

Arexpo S.p.A. si è obbligata a provvedere a sua cura e spese - prima della stipulazione dell'atto di vendita - alla presentazione delle pratiche catastali necessarie per l'esatta identificazione ed intestazione degli immobili oggetto di contratto e all'effettuazione del frazionamento dell'area stessa.

Quanto in oggetto verrà rispettivamente trasferito alla Parte promissaria acquirente al perfezionamento dell'atto definitivo di vendita, con tutti gli effetti utili ed onerosi che ne deriveranno.





Le Parti ed i concorrenti sono consapevoli che non potrà essere sottoscritto l'atto definitivo di vendita fino al rilascio all'UNIMI dell'apposito decreto di natura autorizzatoria da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF), in virtù di quanto previsto dall'art. 12 della legge 15 luglio 2011, n. 111, ovvero, per quanto riguarda Arexpo, ai sensi del comma 5 dell'art. 2 del D.M. 16 marzo 2012, prima di trenta giorni dalla trasmissione dell'apposita comunicazione, in assenza di osservazioni pervenute da parte del predetto Ministero entro il predetto termine.

A tal proposito, l'Ateneo riporta che, in data 18 giugno 2019, ha effettuato la comunicazione al MEF, ai sensi della citata disposizione, attestando l'indispensabilità e l'indilazionabilità dell'operazione di acquisto immobiliare in questione, mentre Arexpo ha trasmesso la comunicazione di cui al comma 5 dell'art. 2 del D.M. 16 marzo 2012 in data 28 giugno 2019.

Il verificarsi del diniego ministeriale, ovvero l'assenza di riscontro da parte del MEF all'apposita comunicazione di UNIMI entro i termini previsti per sottoscrivere il contratto, potrà costituire la motivazione per il ritiro degli atti di gara e dell'aggiudicazione della presente procedura.

#### Clausole previste dal contratto preliminare

Nel caso in cui alla data concordata per la sottoscrizione dell'atto definitivo di vendita, ovvero prima della sottoscrizione del contratto di concessione, Arexpo S.p.A. risulti inadempiente a uno dei seguenti obblighi, l'Università potrà avvalersi della facoltà di risolvere il contratto preliminare, ai sensi dell'art. 1454 c.c., previa assegnazione ad Arexpo S.p.A. di un termine ad adempiere non inferiore a 60 (sessanta) giorni e fatte salve eventuali contestazioni da parte di Arexpo S.p.A.:

- obbligo di Arexpo S.p.A. di consegnare le aree, libere da persone, cose e gravami impeditivi alla realizzazione del Campus, ivi compresi i lavori di rimozione delle preesistenze ed interferenze esistenti sull'area nonché i lavori di sezionamento dei principali sottoservizi. Riguardo i sottoservizi, secondo quanto indicato da Metropolitana Milanese, insistono sull'area: Impianti Meccanici (Rete Acqua Potabile, Rete Acqua Sanitaria, Rete Acqua Antincendio, Rete scarico Acque Meteoriche, Rete scarico Acque Nere, Rete Acqua Pozzi e Rete Acqua Condensazione), Impianti Elettrici (Rete Media Tensione, Rete Bassa Tensione e Rete Illuminazione), Impianti Speciali (Rete dati impianti speciali, Rete dati evacuazione sonora per emergenza, Infrastruttura impianto videosorveglianza, Infrastruttura impianto scala e Infrastruttura impianto evacuazione sonora per emergenza) e Impianti ICT (Rete dati ICT e Rete dati WiFi);

- obbligo di Arexpo S.p.A. di assicurare l'assenza di impedimenti che non consentano l'avvio della realizzazione del Campus in relazione al terreno, al tracciamento, al sottosuolo, alle servitù attive e passive ed a quanto altro occorra per l'avvio dell'esecuzione dei lavori di realizzazione del Campus stesso;

- mancata sdemanializzazione dell'alveo dell'ex torrente Fugone, alla luce della strategicità della stessa ai fini della realizzazione dei lavori del Campus, ove ciò non consenta l'avvio dei predetti lavori nei termini o secondo le modalità previste dagli atti della procedura di affidamento del contratto di concessione per la progettazione, realizzazione e gestione del Campus, incluso il progetto. A tal fine si intende il caso in cui la concessione da sottoscrivere tra Università ed il soggetto aggiudicatario della predetta procedura, in ragione della mancata sdemanializzazione in questione, subisca una modifica che richiederebbe una nuova procedura di aggiudicazione ai sensi dell'articolo 175, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016.

#### Clausole che verranno previste nel contratto di vendita

Le parti si sono obbligate ad inserire nell'atto definitivo di vendita le clausole risolutive ex art. 1454 c.c., con riferimento alle seguenti fattispecie:

- relativamente ai lavori di sezionamento dei principali sottoservizi sopra indicati nonché ai lavori di rimozione delle preesistenze ed interferenze esistenti sull'area, ottenimento del collaudo definitivo entro i termini di legge, ove il mancato rispetto dei predetti termini sia imputabile direttamente alla responsabilità di AREXPO e sia di



importanza tale da non consentire la consegna dei lavori del Campus, ai sensi dell'art. 5 del D.M. 7 marzo 2018, n. 49;

- presenza, entro i 12 mesi successivi alla data di approvazione del progetto esecutivo del Campus di impedimenti, che non consentano la consegna e l'esecuzione dei lavori di realizzazione del Campus in relazione al terreno, al tracciamento, al sottosuolo, alle servitù attive e passive ed a quanto altro occorra per l'esecuzione dei lavori di realizzazione del Campus, in ragione di eventuali problematiche connesse, collegate e comunque riferibili a fatti che hanno interessato l'Area fino al momento della sua consegna ad UNIMI, anche se emersi successivamente, e fino al predetto termine;

- presenza, nel corso dei lavori, entro i 12 mesi successivi alla data di sottoscrizione del verbale di consegna dei medesimi al Concessionario, di impedimenti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell'approvazione del progetto del Campus, che non consentano la realizzazione del progetto in relazione al terreno, al tracciamento, al sottosuolo, alle servitù attive e passive ed a quanto altro occorre per l'esecuzione dei lavori, in ragione di eventuali problematiche connesse, collegate e comunque riferibili a fatti che hanno interessato l'area fino al momento della sua consegna all'Università, anche se emersi successivamente, e fino al predetto termine;

- mancata sdemanializzazione dell'area dell'ex torrente Fugone, alla luce della strategicità della stessa ai fini della realizzazione dei lavori del Campus, ove ciò non consenta l'esecuzione dei predetti lavori nei termini o secondo le modalità previste dagli atti della procedura di affidamento del contratto di concessione per la progettazione, realizzazione e gestione del Campus, incluso il progetto. A tal fine si intende il caso in cui la concessione sottoscritta tra Università ed il soggetto aggiudicatario della predetta procedura cessi ai sensi dell'art. 176, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016, in quanto subisca, in ragione della mancata sdemanializzazione in questione, una modifica che richiederebbe una nuova procedura di aggiudicazione ai sensi dell'articolo 175, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016. Tale clausola è fondata sul presupposto che l'area dell'Ex torrente Fugone non sia stato oggetto dell'atto di vendita.

- le parti hanno concordato, inoltre, di prevedere nel contratto definitivo di vendita una clausola risolutiva ex art. 1454 c.c. che preveda, previa assegnazione ad Arexpo S.p.A. di un termine ad adempiere non inferiore a 60 giorni, la risoluzione dello stesso in caso di mancato positivo collaudo del Campus, che sia di importanza tale da non consentire, neppure parzialmente, la fruibilità del Campus, entro due anni decorrenti dalla scadenza del termine di legge per l'approvazione del collaudo definitivo, per fatti imputabili direttamente ad Arexpo S.p.A.

In caso di risoluzione ai sensi delle predette clausole, per l'effetto si verificherà:

- Il venir meno del trasferimento della piena proprietà dell'area con la conseguenza della spettanza anche della proprietà delle eventuali costruzioni realizzate in capo ad Arexpo S.p.A.

Il verificarsi di una delle ipotesi di risoluzione di cui sopra, comporterà inoltre:

- i) l'obbligo di Arexpo S.p.A. di versare al Concessionario quanto spetterà a quest'ultimo in virtù dell'art. 176, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016, nonché tutti gli ulteriori costi, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, eventuali penali, indennizzi, risarcimenti del danno a favore del Concessionario e di terzi conseguenti alla risoluzione, fermo restando l'effetto della spettanza della proprietà delle eventuali costruzioni realizzate in capo ad Arexpo S.p.A.; il suddetto obbligo si intende riferito alla parte eccedente la quota di contributo regionale, ove non revocato da Regione Lombardia; in caso di revoca, l'obbligo è esteso all'intero importo del contributo;
- ii) l'obbligo di Arexpo S.p.A. di restituire all'Università quanto ricevuto a titolo di prezzo dell'area.

Le Parti hanno concordato sul fatto che l'Università, previa verifica e condivisione con Arexpo S.p.A., avrebbe inserito le suddette disposizioni all'interno degli atti di gara per la scelta del Concessionario.

Nei casi menzionati in precedenza, il Concessionario dovrà richiedere esclusivamente ad AREXPO le somme a cui ha diritto in virtù di quanto previsto dal citato art. 176, comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016.



UNIMI ha preso atto ed accettato di rispettare le prescrizioni urbanistiche del Programma Integrato di Interventi riferito all'Area dove sorgerà il Campus, ivi compreso l'eventuale vincolo di asservimento ad uso pubblico della parte di Campus qualificabile quale parco tematico ai sensi del predetto Programma Integrato di Interventi, per un'estensione di 18.000 mq, anche in ragione di quanto sarà eventualmente prescritto in sede di approvazione del progetto aggiudicatario ai sensi del D.p.r. n. 383/1994, compatibilmente con le esigenze organizzative e funzionali del Campus e nel rispetto della normativa vigente con specifico riferimento agli impianti a cielo aperto da realizzare all'interno del Campus stesso.

Anche in ragione delle indicazioni già fornite in proposito dalla Conferenza di servizi preliminare istruttoria, è facoltà per i concorrenti, fermi i vincoli di cui sopra, di aumentare, in funzione dei rispettivi progetti, la predetta estensione fino ad un massimo di 19.000 mq, in accordo con l'Università e nei limiti in cui venga garantita la sicurezza delle aree.

#### SOCIETÀ DI PROGETTO

L'aggiudicatario ha la facoltà, dopo l'aggiudicazione, di costituire una società di progetto ("Società di Progetto") in forma di società per azioni o a responsabilità limitata, anche consortile.

L'ammontare minimo del capitale sociale della Società di Progetto deve essere pari a € 8.000.000 (otto milioni/00). In caso di concorrente costituito da più soggetti, nell'offerta deve essere indicata la quota di partecipazione al capitale sociale di ciascun soggetto.

La Società di Progetto così costituita diventa la concessionaria subentrando nel rapporto di concessione all'Aggiudicatario senza necessità di approvazione o autorizzazione. Tale subentro non costituisce cessione di contratto.

Per effetto del subentro, la Società di Progetto diventa la concessionaria a titolo originario e sostituisce l'aggiudicatario in tutti i rapporti con l'amministrazione concedente. I soci della società restano solidalmente responsabili con la Società di Progetto nei confronti dell'amministrazione per l'eventuale rimborso del contributo percepito. In alternativa, la Società di Progetto può fornire alla pubblica amministrazione garanzie bancarie e assicurative per la restituzione delle somme versate a titolo di prezzo in corso d'opera, liberando in tal modo i soci. Le suddette garanzie cessano alla data di emissione del certificato di collaudo dell'opera. Il contratto di concessione stabilisce le modalità per l'eventuale cessione delle quote della Società di Progetto, fermo restando che i soci che hanno concorso a formare i requisiti per la qualificazione sono tenuti a partecipare alla società e a garantire, nei limiti di cui sopra, il buon adempimento degli obblighi del concessionario sino alla data di emissione del certificato di collaudo dell'opera. L'ingresso nel capitale sociale della Società di progetto e lo smobilizzo delle partecipazioni da parte di banche e altri investitori istituzionali che non abbiano concorso a formare i requisiti per la qualificazione possono tuttavia avvenire in qualsiasi momento.

I lavori da eseguire e i servizi da prestare da parte delle Società di Progetto si intendono realizzati e prestati in proprio anche nel caso siano affidati direttamente dalle suddette società ai propri soci, sempre che essi siano in possesso dei requisiti stabiliti dalle vigenti norme legislative e regolamentari. Restano ferme le disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali che prevedono obblighi di affidamento dei lavori e dei servizi a soggetti terzi.

#### ARREDI ED ATTREZZATURE TECNICHE

In merito alle forniture necessarie all'allestimento del complesso immobiliare, per un ammontare indicativo stimato fino ad un importo massimo di € 50.000.000, compresa IVA, si prevede la facoltà di modificare il contratto da parte del Concedente, senza una nuova procedura di aggiudicazione, in virtù di quanto stabilito dall'art. 175, comma 1, lettera a), del D. Lgs. n. 50/2016, ove mai sia necessario per evitare il verificarsi di una causa di riequilibrio economico-finanziario della concessione, quale potrebbe rivelarsi l'interferenza tra l'onere di provvedere all'allestimento del Campus e il rischio di disponibilità posto a carico dell'esecutore, con specifico riferimento alla componente del suddetto rischio denominata "rischio di performance" (punto 2.4, lettera b) delle Linee Guida ANAC n. 9/2018).

La suddetta facoltà potrà essere esercitata dal Concedente a condizione, in ogni caso, che non si determini una maggiore redditività per il Concessionario ai sensi dell'articolo 175, comma 7, lettera b), del D. Lgs. n. 50/2016, né si alteri l'allocazione dei rischi.



L'eventuale modifica comporterà l'aggiornamento del Piano Economico Finanziario, ma non costituirà condizione per l'avvio della procedura di riequilibrio economico-finanziario, Il Concessionario è obbligato ad osservare le disposizioni vigenti in merito all'affidamento a terzi delle prestazioni non eseguite direttamente dai soci della società di progetto o in subappalto, nel rispetto dei requisiti previsti dagli articoli 80 e 83 del Codice e dalla normativa vigente.

#### TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Si informa che i dati in possesso dell'Amministrazione verranno trattati secondo le previsioni del documento "Informativa a persone fisiche/giuridiche clienti /fornitori" allegato al presente disciplinare di gara ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE n. 2016/679.

#### RICHIESTE DI INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

La documentazione di gara è costituita da:

- 1) Bando di gara;
- 2) Disciplinare di Gara e relativi allegati;
- 3) Progetto di Fattibilità tecnica ed economica;
- 4) Piano economico - finanziario, approntato dal Promotore;
- 5) Schema di Convenzione, predisposto dal Promotore;
- 6) Atti e pareri rilasciati nell'ambito del procedimento di approvazione della Proposta;
- 7) Determina conclusiva della Conferenza di servizi preliminare istruttoria di approvazione del progetto di fattibilità posto a base di gara, unitamente ai relativi pareri, assensi, concerti e nulla osta comunque denominati, allegati alla stessa determina;
- 8) Accordo di collaborazione;
- 9) Capitolato speciale descrittivo e prestazionale e relativi allegati.

La documentazione di cui ai punti 1 e 2 sarà pubblicata sul sito dell'Università all'indirizzo [www.unimi.it](http://www.unimi.it). Gli interessati possono inoltre richiedere copia degli altri documenti e del Progetto di Fattibilità, che sarà rilasciata previa richiesta da inoltrare mediante la piattaforma telematica utilizzando le funzionalità descritte nel manuale Guida alla presentazione di offerte telematiche

([https://unimi.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/ppgare\\_doc\\_istruzioni.wp](https://unimi.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/ppgare_doc_istruzioni.wp)).

Nel termine di tre giorni - fatti salvi i periodi di chiusura dell'Ateneo - verrà inviata comunicazione di riscontro con indicazione della password necessaria per scaricare la documentazione di gara.

Saranno accolte le richieste di visualizzazione della suindicata documentazione, pervenute fino a 10 (dieci) giorni prima della scadenza del termine per la presentazione delle Offerte.

Tutti i documenti, le informazioni e i dati sono e saranno di proprietà dell'Università.

Eventuali richieste di informazioni complementari, anche di natura tecnica, in ordine al contenuto degli atti di gara dovranno essere presentate entro e non oltre il giorno 30 novembre 2019, ore 16.00, mediante la piattaforma telematica utilizzando le funzionalità descritte nel manuale Guida alla presentazione di offerte telematiche ([https://unimi.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/ppgare\\_doc\\_istruzioni.wp](https://unimi.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/ppgare_doc_istruzioni.wp)).

L'Amministrazione non fornirà chiarimenti nell'ipotesi in cui l'oggetto della richiesta faccia riferimento a tematiche di cui le normative vigenti forniscano già idonee indicazioni giuridiche ed operative. Analogo comportamento assumerà l'Amministrazione nell'ipotesi in cui vengano formulate richieste di informazioni complementari la cui risposta risulti pacifica sulla base di una attenta lettura degli atti di gara e/o dei chiarimenti già forniti.

L'Università si riserva di rispondere entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione delle relative richieste. Non sarà dato riscontro alle richieste di chiarimento nel periodo dal 9 al 23 agosto 2019.

Fatte salve le ragioni organizzative e di economia procedurale sopra indicate, si precisa che i comportamenti dell'Amministrazione saranno sempre e comunque valutati alla luce della trasparenza della procedura e dell'interesse dell'Amministrazione ad ottenere il maggior numero di offerte rispondenti alle esigenze rappresentate negli atti di gara.



I chiarimenti forniti dall'Università in risposta alle richieste di informazioni complementari saranno pubblicati sulla piattaforma telematica e saranno consultabili e scaricabili accedendo alla scheda di dettaglio della presente procedura nella sezione Comunicazioni dell'Amministrazione.

Il concorrente attesterà di averne preso conoscenza e di accettarne il contenuto con la compilazione e la sottoscrizione dell'Allegato 2.

## COMUNICAZIONI

L'operatore economico con la registrazione alla piattaforma telematica Appalti&Contratti e-Procurement e la presentazione dei quesiti e/o dell'offerta elegge automaticamente domicilio nel sistema ovvero nell'apposita area Comunicazioni riservate al concorrente e Comunicazioni dell'Amministrazione ad esso riservata e nelle altre sezioni della piattaforma tramite le quali vengono fornite informazioni agli utenti.

Tutte le comunicazioni tra Amministrazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese mediante piattaforma telematica.

Tuttavia eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all'Amministrazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro i termini di legge. L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € 7.000,00. La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto nonché ogni altro onere fiscale presente e futuro che per legge non sia inderogabilmente posto a carico della stazione appaltante.

Si ricorda che eventuali variazioni relative alla data/ora/luogo di apertura delle offerte saranno comunicate solo mediante piattaforma telematica nella scheda di dettaglio della presente procedura; sarà pertanto cura dei concorrenti accedere periodicamente alla piattaforma per verificare eventuali aggiornamenti e/o avvisi inerenti la presente procedura.

Resta inteso che, nel rispetto della *lex specialis* costituita dagli atti di gara, per tutto quanto non espressamente disciplinato dall'Ateneo valgono le disposizioni normative vigenti.

❑ Responsabile Unico del procedimento: Arch. Peppino D'Andrea.

## DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE IN FASE DI GARA

Eventuali ricorsi giurisdizionali relativi alla presente procedura dovranno essere presentati con le seguenti modalità:





- per l'impugnazione del bando di gara il ricorso deve essere proposto nel termine di trenta giorni, decorrente dalla sua pubblicazione sulla G.U.R.I., ai sensi dell'articolo 73, comma 5, D. Lgs. n. 50/2016, visto l'art. 2, comma 6, del Decreto 2 dicembre 2016 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- per l'impugnazione del provvedimento di esclusione il ricorso deve essere proposto nel termine di trenta giorni dal momento in cui gli atti sono resi in concreto disponibili, attraverso qualsiasi forma, corredati di motivazione;
- per l'impugnazione del provvedimento di aggiudicazione, il ricorso deve essere proposto nel termine di trenta giorni, decorrente dalla ricezione della comunicazione di cui all'art. 76, comma 5, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016.

#### CONTROVERSIE IN FASE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Per le controversie derivanti dal contratto è competente esclusivamente il Foro di Milano.

È escluso il ricorso all'arbitrato di cui all'art. 209 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i..

#### RISERVATEZZA

L'operatore economico ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque a conoscenza, durante la presente procedura di gara. L'operatore economico si impegna a non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli di presentazione dell'offerta. È, inoltre, responsabile dell'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, di questi obblighi di riservatezza.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la stazione appaltante ha la facoltà di escludere il concorrente dalla procedura di scelta del contraente, fermo restando che l'operatore economico sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla stessa Amministrazione.

IL DIRETTORE GENERALE  
F.to Dott. Roberto Conte

#### Allegati:

1. modello DGUE
2. domanda di partecipazione
3. informativa Privacy
4. patto d'integrità
5. attestazione sopralluogo
6. dichiarazione qualificazione S.O.A. progettazione e costruzione
7. dichiarazione qualificazione S.O.A. costruzione
- 7-bis dichiarazione progettista